

L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI  
**13.1**

# MASSIMARIO

CERCA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO



## Capitolo I

# MASSIME DEI PARERI

<b>AMBIENTE</b>	
Informazioni ambientali	11
Progetto incidente in materia ambientale	11
<b>ASSOCIAZIONI, COMITATI, ENTI</b>	
Documenti di bilancio relativi ad un Comitato locale della Croce Rossa	11
<b>COMMISSIONE (AMBITO DI COMPETENZA)</b>	
Legittimità della pubblicazione di atti comunali da parte di un privato	12
Mancata istituzione a livello locale del Difensore Civico	12
Richiesta di parere su questione già oggetto di ricorso al Difensore Civico	12
Divulgazione tramite internet del contenuto di atti acquisiti dal soggetto	13
<b>CONCORSI PUBBLICI</b>	
Accesso agli elaborati degli altri candidati di un concorso pubblico da parte del candidato escluso per aver apposto segni identificativi sulla propria prova scritta	13
Accesso di un candidato dichiarato idoneo al ricorso presentato da un candidato originariamente escluso dal concorso e risultato poi vincitore a seguito di ammissione con riserva ex art. 700, c.p.c.	13
<b>CONFERENZE DEI SERVIZI</b>	
Omissione della pubblicizzazione delle Conferenze dei servizi da parte delle autorità coinvolte	14
<b>COSTI DI RIPRODUZIONE</b>	
Costi di riproduzione relativi alla richiesta di accesso per via telematica	14
<b>DIRITTO DI ACCESSO</b>	
Deputato (diritto di accesso del)	14
<b>DOCUMENTI ACCESSIBILI</b>	
Accesso ai verbali redatti dai vigili urbani per una pratica di condono edilizio	15
Documenti amministrativi relativi alla attività di una scuola di ballo operante nell'ambito di un condominio e detenuti da una AUSL	15
Avvisi di accertamento ICI la cui notifica a suo tempo il contribuente aveva rifiutato	15
Atti di collaudo di un edificio scolastico	15
Relazioni concernenti il pagamento dell'indennità di responsabilità per il personale di un Ateneo universitario	16
Denunce e/o segnalazioni	16
Documenti conservati negli Archivi storici degli enti pubblici e locali – Limite posto dall'art. 63 del decreto legislativo n. 196 del 2003 per gli archivi storici di Stato	17
Atti privati registrati dall'Agenzia delle Entrate	17
Pareri legali	17

Registrazione su supporto magnetico di seduta collegiale	18
Atti relativi a contratto di compravendita immobiliare	18
Richiesta di accesso di uno o più concorrenti agli atti del procedimento per la concessione di acque pubbliche per uso idroelettrico	18
Rapporti informativi delle Forze dell'Ordine in materia di detenzione di armi e munizioni	19
Informazioni presso una sede INPS	19
Registrazione di incontro di pubblico interesse	19
<b>ENTE LOCALE</b>	
Consigliere comunale (diritto di accesso del)	20
Sindaco (diritto di accesso del)	23
Segretario di partito politico residente nel Comune (diritto di accesso del)	24
Consigliere dei comuni partecipanti alla Comunità Montana (diritto di accesso del)	24
Accesso al fascicolo personale del segretario comunale	24
Appalto pubblico	25
<b>MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO</b>	
Fotografie di documenti	25
Diritto di visione e copia	25
Reiterazione della domanda di accesso	25
<b>NORMATIVA COMUNITARIA</b>	
Ampliamenti del diritto di accesso previsti dalla novellazione del regolamento CE 30 maggio 2001, n. 1049	26
<b>ORDINI PROFESSIONALI</b>	
Esposto e/o denuncia nei confronti di un medico psicologo	27
<b>ORGANIZZAZIONE SINDACALE (DIRITTO DI ACCESSO DI)</b>	
Documenti amministrativi relativi alla gestione del personale	27
Elenchi di ammissione ai corsi di riqualificazione dei dipendenti di un Ministero	27
<b>PROCEDURE DI GARA</b>	
Rilascio di copia di atti attestanti la permanenza in capo a ditta aggiudicataria dei requisiti soggettivi necessari per l'esecuzione del contratto di appalto	28
Accesso di ditta non aggiudicataria agli atti di gara	28
<b>RISERVATEZZA</b>	
Documentazione contenente dati idonei a rivelare lo stato di salute	29
Lettera protocollata inviata in via riservata da un dipendente e contenente doglianze circa l'operato di altro dipendente	29
Rapporto tra l'art. 1, c. 1 del d.lgs. n. 196/2003, e la disciplina dettata dal regolamento n. 1/2006 del Grante, in materia di accesso agli atti della stessa Autorità in attuazione dell'art. 2, c. 3 del Regolamento Interno della Commissione	30

---

**SEGRETO ISTRUTTORIO**

---

Documentazione inviata all'autorità giudiziaria e/o presenza di un procedimento penale 30

---

**SEGRETO PROFESSIONALE**

---

Documenti relativi a rapporti di patrocinio e consulenza legale 31

---

**SOCIETÀ**

---

Documenti inerenti la gestione aziendale per obiettivi ed i premi di risultato riconosciuti 31

---

**TUTELA GIUDIZIALE**

---

Cartella esattoriale in possesso di Equitalia Gerit S.p.A. 31

Documenti relativi al diniego opposto da un Comando provinciale dell'arma dei Carabinieri al rinnovo della licenza annuale di porto d'armi 31

Certificato di agibilità 32

Verbali di pronto soccorso 32

---

## Capitolo II

# MASSIME DELLE DECISIONI

<b>ASSOCIAZIONI, COMITATI, ENTI</b>	
Rappresentante del Comitato (diritto di accesso del)	35
<b>COMMISSIONE (AMBITO DI COMPETENZA)</b>	
Diniego opposto da società di trasporti di interesse regionale	35
Provvedimento emanato da un'amministrazione provinciale	35
Provvedimento emanato dal Comune	35
Diniego opposto da Telecom Italia S.p.A.	36
Ordine di esibizione dei documenti richiesti all'amministrazione	36
Ordine di emissione di un provvedimento all'amministrazione	36
Individuazione del responsabile del procedimento	36
Annullamento degli atti di un procedimento disciplinare e riapertura del procedimento	36
Riesame di una sentenza del Consiglio di Stato	37
Invito ad agire verso l'amministrazione resistente affinché fornisca chiarimenti ed invito ad intervenire presso l'autorità giurisdizionale circa l'incongruenza della data di un documento	37
Obblighi di informativa generica	37
<b>DIFFERIMENTO</b>	
Potere di differimento	37
Differimento per evitare di ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa	38
Differimento in relazione agli atti di un procedimento disciplinare ancora in corso	38
Differimento previsto da regolamentazione interna all'Amministrazione - Corte dei Conti	38
<b>DIRITTO DI ACCESSO</b>	
Accesso endoprocedimentale	39
Procedimento già concluso	39
Apprezzamenti da parte dell'Amministrazione e del giudice amministrativo	39
<b>DOCUMENTI ACCESSIBILI</b>	
Fascicolo personale	39
Bando di gara	40
Relazioni di servizio	40
Documenti relativi alla dichiarazione dei redditi di un terzo	40
Denuncia e/o esposto presentato all'autorità di polizia giudiziaria e trasmesso da essa al pubblico ministero	41
Tabulati telefonici	41

Lettera della Direzione Nazionale Antimafia	41
Pratiche di Polizia giudiziaria	41
Documenti dei fascicoli dei ricorsi straordinari innanzi al Presidente della Repubblica	42
Documenti esclusi dall'accesso per disciplina speciale	42
Informazioni	46
Documento non ancora formato	46
Documento in via di formazione	46
<b>MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO</b>	
Istanza di accesso indeterminata	46
Diritto di visione e di copia	47
Accesso agli altri documenti richiamati nel documento oggetto dell'accesso	47
Equivalenza tra comunicazione di informazioni e rilascio di copia	47
Documentazione in ordine cronologico	47
<b>ORGANIZZAZIONE SINDACALE (DIRITTO DI ACCESSO DI)</b>	
Documenti relativi alla sicurezza sul luogo di lavoro	47
Provvedimenti emanati al fine di prevenire rischi per l'incolumità degli appartenenti alle Forze dell'ordine	48
Missiva della U.I.L.	48
Accesso previo pagamento dei diritti di segreteria per le copie cartacee	48
<b>PROCEDURE CONCORSUALI</b>	
Tutela dei controinteressati	49
Differimento dell'accesso nel caso di operazioni concorsuali non concluse	49
Accesso agli elaborati dei candidati diversi dal richiedente – Richieste parziali	50
<b>PROCEDURE DI GARA</b>	
Bando di gara	50
<b>RISERVATEZZA</b>	
Pratiche relative ad infortuni sul lavoro	51
Documenti relativi alla liquidazione dell'indennità	51
Buste paga dell'ex coniuge	51
Nominativi di coloro che hanno reso segnalazioni, denunce o rapporti informativi	52
Documentazione acquisita dagli ispettori del lavoro nell'ambito dell'attività di controllo	52
Esiti degli accertamenti ispettivi	52
Documentazione concernente la concessione dei benefici ex lege n. 104/92	53
Rapporti redatti dalla Polizia relativi ad incidenti stradali	53

Diritto di visione e copia in caso di conflitto tra accesso e privacy	53
Parere del Garante per la protezione dei dati personali	54
<b>SEGRETO ISTRUTTORIO</b>	
Atti di indagine	54
Denuncia o esposto	54
Rapporto di servizio	55
Nota dell'autorità giudiziaria circa la compilazione di un referto	55
<b>SEGRETO PROFESSIONALE</b>	
Corrispondenza tra l'Avvocatura Distrettuale dello Stato e l'Amministrazione	55
Pareri resi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato	55
<b>SOCIETÀ</b>	
Documenti detenuti dalla Sisal S.p.A.	56
FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio)	56
ENEL S.p.A.	57
<b>TUTELA DEI DIRITTI</b>	
Certificati di diagnosi per indennità per malattia	57
Documenti riguardanti un'associazione di cui si è creditori	57
Relazione ispettiva	58
Documenti comprovanti le motivazioni circa una variazione dell'articolazione settimanale delle attività didattiche	58
Verbale di accesso ai luoghi di lavoro redatto a seguito del sopralluogo effettuato dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza	58
Atti relativi al procedimento di rilascio della licenza di porto d'armi	59
Atti e verbali degli organi collegiali	59
Documenti concernenti l'organizzazione dei corsi di recupero e di studio assistito	59
Cartelle esattoriali	60

**CAPITOLO I**  
**MASSIME DEI PARERI**  
**DELLA COMMISSIONE PER L'ACCESSO**  
**AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

**ANNO 2009**



---

## AMBIENTE

---

### Informazioni ambientali

*Accessibilità con sola esclusione delle ipotesi di cui all'art. 5, d.lgs. n. 195/2005*

Nel caso in cui oggetto della domanda di accesso siano informazioni ambientali, occorre richiamare la disciplina speciale dettata in materia dal d.lgs. 19 agosto 2005, n. 195, che si muove in coerenza con le finalità della direttiva comunitaria 2003/4/CE di cui costituisce attuazione. Va richiamato l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, secondo cui la succitata disciplina speciale appare preordinata a garantire la massima trasparenza sulla situazione ambientale ed a consentire un controllo diffuso sulla qualità dell'ambiente, anche tramite l'eliminazione di ogni ostacolo, soggettivo od oggettivo, al completo ed esauriente accesso alle informazioni sullo stato dell'ambiente, con conseguente preclusione di ogni indebita limitazione della legittimazione a pretendere l'accesso alle suddette informazioni, rimanendo circoscritti i casi di esclusione alle sole ipotesi di cui all'art. 5 del richiamato d.lgs. n. 195/2005 (cfr., tra gli altri, T.A.R. Lombardia-Milano, Sez. II, sent. 7 settembre 2006, n. 1944).

(Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 14 gennaio 2009 su istanza di un Comune)

### Progetto incidente in materia ambientale

*Accessibilità ai sensi dell'art. 3, d.lgs. n. 195/2005*

Qualora una istanza volta ad ottenere visione e copia di un progetto accedente ad opera pubblica abbia incidenza in materia ambientale, occorre riconoscere al richiedente la legittimazione all'accesso a prescindere dalla titolarità di una situazione giuridica qualificata. Tale accesso, infatti, non attiene alla normativa contenuta nel Codice dei contratti pubblici (art. 13 del d.lgs. n. 163/2006), ma è tutelato da una speciale disciplina che riconosce a chiunque, indipendentemente dalla titolarità di un interesse diretto, il diritto ad acquisire informazioni e documentazione (art. 3 del d.lgs. 19 agosto 2005 n. 195).

(Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 24 febbraio 2009 su istanza di un Comune)

---

## ASSOCIAZIONI, COMITATI, ENTI

---

### Documenti di bilancio relativi ad un Comitato locale della Croce Rossa

*Accessibilità*

Il socio della CRI è titolare di una situazione giuridica soggettiva sufficientemente qualificata e differenziata rispetto a quella del *quisque de populo*, in virtù del rapporto associativo. In particolare, l'acquisizione della documentazione relativa all'approvazione di un bilancio consuntivo di un Comitato locale rientra tra le prerogative proprie del socio e, d'altra parte, costituisce un dovere per la CRI, attesa anche la personalità giuridica di diritto pubblico che la caratterizza. Ciò anche in virtù del principio generale enunciato dall'art. 2261, c. 1, c.c., secondo cui "I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali, di consultare i documenti relativi all'amministrazione e di ottenere il rendiconto quando gli affari per cui fu costituita la società sono stati compiuti".

(Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 24 marzo 2009 su istanza di un socio di un Comitato locale della Croce Rossa Italiana)

---

## COMMISSIONE (AMBITO DI COMPETENZA)

---

### **Legittimità della pubblicazione di atti comunali da parte di un privato**

#### *Incompetenza della Commissione*

La Commissione non è competente ad esprimere pareri, ai sensi dell'art. 11, c. 1, lettera a) del d.P.R. n. 184/2006, in ordine alla legittimità della pubblicazione da parte di un privato di atti comunali, l'accesso ai quali non risulta essere mai stato richiesto e che gli sono pervenuti per il tramite di un consigliere comunale. La questione in oggetto verte su questioni assolutamente estranee competenza della Commissione, non venendo in rilievo né atti con i quali sono individuate categorie di documenti sottratti all'accesso, né atti attinenti all'esercizio ed all'organizzazione del diritto di accesso.

(Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 14 gennaio 2009 su istanza di un Comune)

### **Mancata istituzione a livello locale del Difensore Civico**

#### *Incompetenza della Commissione*

La Commissione non può colmare, per "analogia di funzioni", il vuoto istituzionale prodotto dalla mancata istituzione del difensore civico nell'ambito dei tre livelli territoriali previsti dalla legge (Comune, Provincia e Regione). Il legislatore, infatti, nel disciplinare le modalità di esercizio del diritto di accesso e dei ricorsi (art. 25, c. 4, legge n. 241/90) ha nettamente distinto la competenza dei difensori civici da quella della Commissione espressamente prevedendo, nell'ipotesi di non istituzione del primo, il trasferimento della competenza al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Questa disposizione è rivelatrice della precisa volontà normativa di dare operatività a due distinti ordini istituzionali verticalmente separati e competenti, rispettivamente, per i ricorsi presentati nei confronti di atti di amministrazioni locali (comuni, province e regioni) e di amministrazioni dello Stato (centrali o periferiche), senza possibilità di espansione funzionale analogica.

(Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 24 febbraio 2009 su istanza di un cittadino)

### **Richiesta di parere su questione già oggetto di ricorso al Difensore Civico**

#### *Legittimità del parere preventivo della Commissione*

La funzione consultiva della Commissione può essere esercitata al di fuori del procedimento amministrativo apertosi a seguito di una domanda di accesso anche nell'ipotesi di ricorso al rimedio amministrativo (gerarchico improprio) instaurato dinnanzi il Difensore Civico ove questi ne faccia esplicita richiesta. Infatti, nei casi in cui la legge legittima la Commissione ad esprimersi con un parere (art. 1, c. 1, lett. a), d.P.R. n. 184/2006), la conseguente pronuncia può essere assunta come soluzione della fattispecie concreta attivata dalla presentazione di una domanda di accesso o come principio generale cui conformare la decisione in un eventuale futuro procedimento per l'accesso in fattispecie analoghe: in entrambe le ipotesi, quindi, il parere accede ad un procedimento amministrativo ispirando la decisione (positiva o negativa) dell'Amministrazione. Al contrario, nel caso in cui il procedimento amministrativo si sia già concluso, il parere richiesto dal soggetto che abbia già fatto ricorso al Difensore Civico avverso la sfavorevole pronuncia dell'Amministrazione, non avrebbe alcuna rilevanza (in assenza di una specifica richiesta dell'Autorità adita) in quanto esso non può incidere in una fase contenziosa in cui l'Autorità investita della decisione sull'impugnazione adotterà autonomamente il proprio convincimento. Il parere, pertanto, non solo sa-

rebbe *inutiliter datum* ma anche istituzionalmente inopportuno, dato che ipoteticamente potrebbe non coincidere con la soluzione data al caso dall'unica Autorità (nella specie, il Difensore Civico) legittimata a dirimere il contrasto insorto fra soggetto agente e pubblica amministrazione.

(Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 24 marzo 2009 su istanza di un cittadino)

## **Divulgazione tramite internet del contenuto di atti acquisiti dal soggetto**

### *Incompetenza della Commissione*

Non rientra tra i compiti della Commissione, in quanto rimessa alle competenti autorità amministrative e giudiziarie, la valutazione dell'utilizzazione dei documenti cui si è avuto accesso che rimane nella responsabilità del soggetto che ha acquisito la materiale disponibilità degli stessi. Tale responsabilità, determinata dalla legge, è tanto più significativa nelle ipotesi in cui i documenti cui si è avuto accesso contengano informazioni riservate che possono incidere sul diritto alla privacy dei terzi.

(Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 4 giugno 2009 su istanza di un Comune)

---

## **CONCORSI PUBBLICI**

---

### **Accesso agli elaborati degli altri candidati di un concorso pubblico da parte del candidato escluso per aver apposto segni identificativi sulla propria prova scritta**

#### *Inaccessibilità*

L'accesso agli elaborati degli altri candidati di un concorso pubblico da parte del candidato escluso per aver apposto segni identificativi sulla propria prova scritta va negato perché l'interessato, è portatore di un mero interesse di fatto e non di un interesse differenziato giurisdizionalmente tutelabile, atteso che non potrebbe vantare alcun diritto ad una rivalutazione comparativa. Segnatamente, il suo interesse, ed il corrispondente diritto all'accesso, non può andare oltre il controllo (e l'eventuale impugnazione) delle motivazioni che hanno indotto la Commissione esaminatrice ad escluderlo dalla valutazione della sua prova scritta.

(Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 20 aprile 2009 su istanza di un Comune)

### **Accesso di un candidato dichiarato idoneo al ricorso presentato da un candidato originariamente escluso dal concorso e risultato poi vincitore a seguito di ammissione con riserva ex art. 700, c.p.c.**

#### *Accessibilità subordinata alla posizione in graduatoria del richiedente utile alla vincita del concorso*

L'interesse diretto, concreto ed attuale di cui all'art. 22, c. 1, lett. b), legge n. 241/90, sussiste, secondo i principi giurisprudenziali consolidati in materia, solo nel caso in cui l'accedente possa trarre un diretto beneficio dall'eventuale rigetto del ricorso originario presentato dal candidato escluso (poi ammesso con riserva e risultato vincitore), se sia cioè il primo dei candidati non vincitori con aspettativa di subentrare nel posto ritornato riassegnabile dopo il giudizio definitivo del giudice amministrativo.

(Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 4 giugno 2009 su istanza di un Ministero)

---

## CONFERENZE DEI SERVIZI

---

### **Omissione della pubblicizzazione delle Conferenze dei servizi da parte delle autorità coinvolte**

#### *Illegittimità*

La prassi delle autorità coinvolte nelle Conferenze dei servizi, indette dagli Sportelli unici per le attività produttive, di omettere la pubblicizzazione delle Conferenze dei servizi attraverso gli archivi informatici, i comunicati stampa e gli albi pretori è illegittima, alla luce del chiaro disposto dell'art. 6, c. 2, del d.P.R. n. 447/98, che impone allo sportello unico per le attività produttive di inserire i dati relativi ai procedimenti autorizzatori per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi e di darne notizia tramite adeguate forme di pubblicità, anche al fine di consentire ai portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati di partecipare con piena cognizione di causa ai procedimenti in questione.

(Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta dell'8 settembre 2009 su istanza di un cittadino)

---

## COSTI DI RIPRODUZIONE

---

### **Costi di riproduzione relativi alla richiesta di accesso per via telematica**

#### *Gratuità salvo diverso avviso di autonomi provvedimenti organizzatori*

In base al quadro normativo di riferimento, l'accesso in via telematica può essere consentito, se richiesto, anche gratuitamente, a meno che il provvedimento organizzatorio della singola amministrazione non abbia individuato i costi per tale forma di accesso (art. 1, c. 2 del d.P.R. n. 184 del 12 aprile 2006 che rinvia al DPR 445/2000, art. 38, per quanto riguarda le modalità di invio telematico delle domande e relative sottoscrizioni, nonché agli articoli 4 e 5 del d.P.R. 68/2005, recante disposizione per l'invio di posta elettronica ed al decreto legislativo 82/2005 relativo al codice dell'amministrazione digitale). In ogni caso, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241/90, norma di rango primario rispetto alle disposizioni regolamentari, il rilascio di copia è subordinato unicamente al costo di riproduzione, salve le disposizioni in materia di bollo nonché i diritti di ricerca e visura.

(Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 24 febbraio 2009 su istanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica; nello stesso senso, si veda il parere espresso nella seduta dell'8 settembre 2009 su istanza del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri)

---

## DIRITTO DI ACCESSO

---

### **Deputato (diritto di accesso del)**

#### *Applicabilità della disciplina di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241*

In linea con la posizione espressa dalla giurisprudenza (cfr., sul punto T.A.R. Lazio-Roma, Sez. I, 9 novembre 1998, n. 3143) bisogna ritenere che la qualità di deputato nazionale e l'esercizio da parte di quest'ultimo di attività inerenti l'espletamento del proprio mandato in sé non esprimano una posizione legittimante all'accesso ai documenti amministrativi. Depone in tal senso non solo l'assenza di espressa previsione normativa che invece è possibile riscontrare per altri tipi di incarichi politici quali i consiglieri comunali (artt. 10 e 43 del d.lgs. 267/2000) ma anche l'esistenza di poteri speciali di acquisizione di documenti e di assunzione di dichiarazioni previste per speciali organi parlamentari quali le commissioni d'in-

chiesta. In assenza di disposizione derogatoria, deve pertanto ritenersi che l'accesso ai documenti amministrativi da parte di un deputato nazionale sia sottoposto agli ordinari criteri di legittimazione elaborati dalla prassi e dalla giurisprudenza sulla base della normativa prevista dalla legge n. 241 del 1990.

(Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 12 maggio 2009 su istanza di un Comune)

---

## DOCUMENTI ACCESSIBILI

---

### **Accesso ai verbali redatti dai vigili urbani per una pratica di condono edilizio**

#### *Accessibilità*

I verbali redatti dalla Polizia Municipale nel contesto di un procedimento di condono edilizio non sono qualificabili come atti di polizia giudiziaria e, conseguentemente, non sono sottratti all'accesso, ai sensi dell'art. 24, c. 1, lettera a) della legge n. 241 del 1990.

(Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 3 febbraio 2009 su istanza di un cittadino)

### **Documenti amministrativi relativi alla attività di una scuola di ballo operante nell'ambito di un condominio e detenuti da una AUSL**

#### *Accessibilità a favore dell'amministratore del condominio*

Spetta all'Amministratore di condominio un potere conoscitivo in ordine a dati riguardanti non solo il Condominio nel suo complesso, ma anche singoli condomini, qualora tali atti siano necessari per assicurare la corretta amministrazione delle cose comuni.

(Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 3 febbraio 2009 su istanza di una AUSL)

### **Avvisi di accertamento ICI la cui notifica a suo tempo il contribuente aveva rifiutato**

#### *Accessibilità*

Gli avvisi di accertamento devono essere comunicati al contribuente e quindi stabiliscono il diritto dell'interessato di venirne a conoscenza; sicché nulla osta al rilascio delle richieste copie. Né tale rilascio può ritenersi precluso dalla circostanza che, a suo tempo, l'interessato abbia rifiutato di ricevere la notifica. Tale circostanza, infatti, può eventualmente dar luogo ad una decadenza dalla possibilità di impugnare gli avvisi; ma non fa venir meno il diritto di accesso della diretta interessata.

(Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 24 febbraio 2009 su istanza di un Comune)

### **Atti di collaudo di un edificio scolastico**

#### *Accessibilità*

Il genitore di un alunno frequentante la scuola ha diritto ad accedere alla determinazione di approvazione del collaudo dell'edificio scolastico senza alcuna ulteriore motivazione. Ai sensi dell'art. 10 del T.U.E.L., infatti, il legislatore, al fine di favorire la massima trasparenza dell'attività dell'Amministrazione comunale, ha previsto l'obbligo di mettere a disposizione di ogni cittadino residente (per la visione o estrazione di copia) qualunque documento relativo ad atti emanati dall'Ente locale, senza necessità di motivarne la richiesta ai fini della valutazione della titolarità di una situazione giuridicamente rilevante che giustifichi l'interesse

del richiedente all'accesso, così come previsto invece in via generale dall'art. 22, c. 1, legge n. 241/90. A maggior ragione, poi, la legittimazione all'accesso deve essere riconosciuta nel caso di specie in cui la richiesta è giustificata da una situazione giuridica qualificata, quale quella dell'interesse di un genitore a verificare che i lavori compiuti sull'edificio scolastico frequentato dal figlio abbiano ricevuto il prescritto collaudo.

(Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 24 marzo 2009 su istanza di un cittadino)

## **Relazioni concernenti il pagamento dell'indennità di responsabilità per il personale di un Ateneo universitario**

### *Accessibilità*

La domanda di accesso alle relazioni finali che determinano il pagamento dell'indennità di responsabilità per il personale di un Ateneo, proveniente da un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, è "qualificata" ex se senza bisogno di valutazione dell'interesse diretto, concreto e attuale che, ai sensi dell'art. 22, c., lett. b) della legge n. 241/90, legittima l'accoglimento dell'istanza, atteso che il componente del C.d.A. non solo ha il diritto di visionare qualunque atto di gestione dell'Ateneo ma ne ha anche il dovere rientrando nei suoi compiti di vigilanza. L'accoglimento della richiesta, poi, non è mai subordinata (tranne nei casi di tutela di dati ultrasensibili) al "consenso" dei controinteressati, i quali, semmai, possono essere informati dell'istanza di accesso e far pervenire eventualmente le loro deduzioni contrarie, ex art. 3, d.P.R. n. 184/2006; ma nel caso di specie tale adempimento procedurale non è necessario, sia in quanto, per consolidato orientamento della Commissione (e del giudice amministrativo), i provvedimenti adottati dall'Amministrazione a seguito di valutazione comparativa perdono qualunque contenuto di riservatezza e dunque escludono la presenza di "controinteressati sostanziali", sia soprattutto perché, nella fattispecie, il diritto di accesso non può soffrire alcuna limitazione di fronte all'esercizio del diritto-dovere del componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

(Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 24 marzo 2009 su istanza di un Ateneo universitario)

## **Denunce e/o segnalazioni**

### *Accessibilità*

Secondo l'attuale indirizzo giurisprudenziale (da ultimo, T.A.R. Lombardia-Brescia, Sez. I, sent. n. 1469/2008; C.d.S., sent. n. 3601/2007) al quale ha aderito la Commissione (v. pareri del 3 febbraio e 24 marzo 2009), ogni soggetto ha il diritto di conoscere con precisione i contenuti e gli autori di denunce e segnalazioni che abbiano dato origine ad un procedimento ispettivo o sanzionatorio nei suoi confronti. Infatti, la tolleranza verso denunce segrete o anonime deve ritenersi un valore estraneo alla Costituzione, alla luce del principio, sancito dall'art. 111 (come modificato dalla legge costituzionale n. 2/99), secondo cui l'accusato ha diritto di interrogare e far interrogare le persone che rendano dichiarazioni a suo carico.

(Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 20 aprile 2009 su istanza di un Comune; nello stesso senso, v. parere espresso nella seduta del 3 febbraio 2009 su istanza di un dipendente comunale)

## **Documenti conservati negli Archivi storici degli enti pubblici e locali – Limite posto dall'art. 63 del decreto legislativo n. 196 del 2003 per gli archivi storici di Stato**

### *Accessibilità*

Il limite temporale previsto per l'accesso ai documenti dello Stato Civile conservati negli Archivi di Stato si applica, ai sensi dell'art. 108, c. 1, del d.lgs. n. 490 del 1999, anche agli archivi storici degli enti pubblici, fra i quali devono farsi rientrare anche quelli degli enti territoriali. Il c. 2 dello stesso articolo dispone, inoltre, che *"Salvo quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, in materia di accesso agli atti della pubblica amministrazione, è disciplinata con regolamento la consultazione a scopi storici degli archivi correnti e di deposito delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici"*: ciò significa che l'autonomia regolamentare (ove esercitata dall'ente pubblico) si esplica solo in ordine alle modalità di consultazione ma non al limite temporale né al contenuto dell'accesso (presa visione e copia) che è invece regolato dalla legge.

(Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 12 maggio 2009 su istanza di un Difensore Civico)

## **Atti privati registrati dall'Agenzia delle Entrate**

### *Accessibilità per la cura e la difesa di interessi giuridicamente rilevanti (es. decreto ingiuntivo di pagamento)*

L'art. 5, punto e), del Regolamento 29 ottobre 2008 n. 603 dell'Agenzia delle entrate, esclude dall'accesso gli *"atti registrati che non sono soggetti ad obbligo di trascrizione né ad altra forma di pubblicità verso terzi"*, quali i contratti di locazione. L'articolo stesso però, premette che l'esclusione dall'accesso va operata *"garantendo peraltro la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per la cura e la difesa degli interessi giuridicamente rilevanti"*; ed è indubbio che l'esecuzione di un decreto ingiuntivo corrisponda ad un interesse di tal genere. Sebbene le scritture private possano essere registrate presso qualunque Ufficio delle entrate e così inserite nella banca dati nazionale dell'Agenzia, tale circostanza fa logicamente ritenere che qualunque Ufficio delle entrate possa poi liberamente attingere a tale banca dati, traendone copia dei documenti in essa registrati. Infine, anche se il diritto di accesso si esercita per acquisire copia di specifici documenti amministrativi e non per acquisire dati e informazioni che l'Amministrazione potrebbe ricavare solo mediante elaborazione dei documenti amministrativi in suo possesso, nulla vieta che l'interessato all'accesso, in virtù dell'interesse qualificato conferitogli dall'indicato decreto ingiuntivo esecutivo, possa acquisire copia dei contratti di locazione al fine di trarne, a sua cura e spese, le notizie a lui necessarie.

(Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 4 giugno 2009 su istanza di un cittadino)

## **Pareri legali**

### *Accessibilità solo nel caso in cui la consulenza giuridica abbia valenza endoprocedimentale*

Il diritto di accesso ai pareri legali acquisiti dall'amministrazione può essere esercitato solo nel caso in cui la consulenza giuridica, acquisita nell'ambito dell'istruttoria, abbia valenza endoprocedimentale, ossia costituisca uno degli elementi che hanno condizionato la scelta effettuata dall'amministrazione; laddove, invece, il parere sia chiesto al fine di definire i margini per la proposizione di un'azione giudiziaria (dopo l'avvio di un contenzioso o dopo l'inizio di attività tipiche della fase precontenziosa), il documento deve ritenersi sottratto all'accesso, posto che l'amministrazione deve poter fruire, nel procedimento giurisdizionale che ha reso opportuna

l'acquisizione della consulenza, di una tutela non inferiore a quella di qualsiasi altro soggetto dell'ordinamento (C.d.S. Sez. V, 2.4.2001, n. 1893; Sez. IV, 13/10/2003, n. 6200; analogamente T.A.R. Sardegna-Cagliari, 24 luglio 2003, n. 893). Può ritenersi *ius receptum* il principio per cui qualora un professionista abbia redatto un parere a favore dell'amministrazione, detto parere è disciplinato dalle norme sul diritto di accesso unicamente in caso di inserimento dello stesso all'interno di una procedura istruttoria e se richiamato esplicitamente nella motivazione del provvedimento finale con l'indicazione della sua funzione. Solo così il parere professionale perde la sua natura di rapporto privatistico e viene inserito nel diritto di accesso (cfr., T.A.R. Lombardia-Milano, Sez. I, 12/12/2003, n. 5804; C.d.S. Sez. IV, 13/10/2003, n. 6200).

(Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 4 giugno 2009 su istanza di un Comune)

### **Registrazione su supporto magnetico di seduta collegiale**

#### *Accessibilità*

La registrazione su supporto magnetico di seduta collegiale è accessibile da parte di un componente del Consiglio di Circolo della scuola che ne abbia fatto richiesta, dovendo essere considerata documento amministrativo ai sensi dell'art. 22, c. 1, della legge n. 241/90 che espressamente prevede che per documento amministrativo si intenda anche "ogni rappresentazione.... elettromagnetica del contenuto di atti, anche interni..., detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse".

(Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 4 giugno 2009 su istanza di un dirigente scolastico)

### **Atti relativi a contratto di compravendita immobiliare**

#### *Accessibilità*

gli atti relativi alla compravendita di un fondo bibliografico costituiscono indubbiamente documenti amministrativi e non rientrano tra le categorie per le quali è vietato l'accesso.

(Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 4 giugno 2009 su istanza di un dirigente scolastico)

### **Richiesta di accesso di uno o più concorrenti agli atti del procedimento per la concessione di acque pubbliche per uso idroelettrico**

*Legittimità di differimento per tutela del segreto industriale e di diniego ai sensi dell'art. 13, d.lgs. n. 163/2006*

La normativa vigente in materia di concessione di acque pubbliche è informata da un lato alla tutela del patrimonio delle risorse idriche e, dall'altro, dei soggetti che dalla concessione potrebbero subire effetti pregiudizievoli. Rispondono a tali finalità sia la complessa regolamentazione della "pubblicità" delle domande di concessione che quella sulla relativa istruttoria; ancora più complessa, perlomeno sotto l'aspetto degli effetti procedurali delle domande presentate in tempi diversi, è la disciplina della concorrenza di una pluralità di soggetti interessati alla concessione. Premesso che la datazione della legislazione (primaria e secondaria) in soggetta materia suggerirebbe una sua rivisitazione per adeguarla, almeno in tema di diritto all'accesso, alla più recente normativa, in ordine all'operatività dell'obbligo di rendere "visibili al pubblico" la domanda di concessione con l'allegato progetto, si deve ritenere che la finalità di tale "pubblicità" (del resto esplicitamente contenuta nel testo del citato art. 12, R.d. n. 1285/20) è quella di consentire "le osservazioni e le opposizioni scritte alla derivazione richiesta" da parte di chi potrebbe esserne pregiudicato (quali, per esempio, i proprietari delle

particelle immobiliari interessate dalle opere collegate alla concessione o i titolari di precedenti derivazioni). Poiché la visibilità della domanda e del relativo progetto ha questa finalità, solo coloro i quali dimostrino di poter subire un eventuale pregiudizio potranno legittimamente accedere a tali documenti: dovranno, cioè, dimostrare la titolarità di una posizione giuridica qualificata così come richiesto dall'art. 22, c. 1, lett. b) della legge n. 241/90. Diversa è, invece, la posizione dei soggetti concorrenti alla concessione. Essi non sono compresi fra quelli nei cui confronti, ai sensi dell'art. 12, R.d n. 1285/20, sussiste l'obbligo di "pubblica visibilità" della domanda e del progetto depositati dai concorrenti e, conseguentemente, di fronte ad una richiesta di accesso, ben può l'Amministrazione, al fine di evitare la possibile violazione di segreti industriali (tecnici e/o commerciali), differirne, la visione ai sensi della generale facoltà riconosciuta dall'art. 24, c. 4, legge n. 241/90 o ricorrere alla più specifica disciplina di salvaguardia introdotta dall'art. 13, d.lgs. n. 163/2006 che, in materia di contratti pubblici, prevede casi di differimento o esclusione all'accesso in riferimento a diverse tipologie di atti e alle varie fasi del procedimento ad evidenza pubblica.

(Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 23 giugno 2009 su istanza di una Regione)

### **Informazioni presso una sede INPS**

#### *Inaccessibilità*

L'accesso è un istituto preordinato alla conoscenza di documenti amministrativi preesistenti e sufficientemente individuati. Difatti, ai sensi dell'art 22 n. 4 della legge n. 241/90, come modificata dalla legge n. 15/2005, non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano la forma di documento amministrativo ed, ancora, come previsto dalla successiva disciplina del regolamento di cui al d.P.R. n. 184/2006, art. 2 n. 2, l'accesso si esercita nei confronti di documenti materialmente esistenti e "*la pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso*". Pertanto, non può ritenersi accoglibile l'istanza di accesso rivolta ad ottenere una "dichiarazione attestante che..." e non un documento amministrativo già formato e/o detenuto dall'INPS.

(Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 14 luglio 2009 su istanza di un cittadino)

### **Rapporti informativi delle Forze dell'Ordine in materia di detenzione di armi e munizioni**

#### *Accessibilità*

Ai sensi dell'art. 22, c. 1, lett. b), legge n. 241/90, l'istanza di accesso a rapporti informativi delle Forze dell'Ordine in materia di detenzione di armi e munizioni può essere accolta ove l'interessato dimostri l'esistenza di un interesse diretto, concreto e attuale alla visione o all'estrazione di copia dei documenti richiesti.

(Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 13 ottobre 2009 su istanza di un cittadino)

### **Registrazione di incontro di pubblico interesse**

#### *Accessibilità*

Il legislatore, con le modifiche apportate dalla legge n. 15/2005, nel definire l'oggetto del diritto di accesso, vi ha ricompreso ogni rappresentazione grafica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad un procedimento specifico, detenuti e non solo formati da una P.A. (secondo autorevole dottrina deve peraltro trattarsi di una detenzione stabile e non occasionale), sempreché si riferiscano ad attività

di pubblico interesse, indipendentemente dalla loro natura pubblicistica o privatistica. Pertanto, una così ampia formulazione normativa depone a favore del riconoscimento della registrazione di un evento di pubblico nel novero della categoria dei documenti amministrativi di cui alla citata normativa.

(Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 3 febbraio 2009 su istanza di un Comune)

---

## ENTE LOCALE

---

### **Consigliere comunale (diritto di accesso del)**

#### *Brogliaccio di Giunta – Accessibilità*

Il brogliaccio è un documento in cui vengono sinteticamente riportate, ad uso interno, le attività compiute in sede di giunta. Esso è quindi sicuramente un atto accessibile, dato che ai sensi dell'art. 22, c. 11, lett. d), della legge n. 241/90 anche gli atti interni rientrano nel concetto di "documento amministrativo", indipendentemente dalla loro eventuale idoneità probatoria. Ciò premesso è indubbio che i consiglieri comunali possano accedere a tale documento, tenuto conto che ai sensi degli artt. 10 e 43 del decreto legislativo n. 267/90, essi hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali non solo il libero e incondizionato accesso ai documenti amministrativi comunali ma anche tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato, che è quello di controllare l'attività degli organi istituzionali del Comune. Di conseguenza, salvo espressa eccezione di legge, ai consiglieri comunali non può essere opposto alcun divieto, determinandosi altrimenti un illegittimo ostacolo alla loro funzione.

(Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 3 febbraio 2009 su istanza di due consiglieri comunali)

#### *Sistema informatico del Comune - Accessibilità*

Il ricorso a supporti magnetici o l'accesso diretto al sistema informatico interno dell'Ente, ove operante, sono strumenti di accesso certamente consentiti al consigliere comunale che favorirebbero la tempestiva acquisizione delle informazioni richieste senza aggravare l'ordinaria attività amministrativa.

(Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 3 febbraio 2009 su istanza di un consigliere comunale)

#### *Documenti relativi all'attività svolta all'estero dall'ente locale - Accessibilità*

Il Consigliere comunale ha diritto di accedere ai documenti relativi all'attività svolta all'estero dall'ente locale. Il problema specifico riguarda l'interpretazione degli artt. 10 e 43 del decreto legislativo n. 267/2000. L'art. 10: - al c. 1 enuncia il principio che "tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione"; - al c. 2 prescrive che le amministrazioni interessate assicurino ai cittadini il diritto di accesso "agli atti amministrativi" (recte: ai documenti amministrativi), "all'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano" e "in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione". L'art. 43, c. 2, stabilisce a sua volta che i consiglieri comunali e provinciali "hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti

*al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge". Sulla base delle citate disposizioni si è formato un ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale, secondo cui il consigliere comunale, quando dichiara di esercitare il diritto di accesso in rapporto alle sue funzioni, non è tenuto a specificare né i motivi della richiesta né l'interesse alla stessa e non incontra limiti specifici all'esercizio di tale diritto; e che il disposto dell'art. 43, che consente ai consiglieri comunali l'accesso a tutte le notizie e le informazioni "utili all'espletamento del loro mandato" non consente di ipotizzare che l'Amministrazione comunale abbia il potere di esercitare un controllo estrinseco di congruità tra la richiesta di accesso e l'espletamento del mandato, salvo casi di richieste di accesso manifestamente inconferenti con l'esercizio delle funzioni dell'ente locale (eventualità che non si riscontra nella fattispecie).*

(Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 24 marzo 2009 su istanza di un consigliere comunale)

#### *Accesso a fascicolo personale di un dipendente – Accessibilità dei verbali della Commissione di disciplina*

L'accesso ai fascicoli personali altrui è consentito soltanto se la domanda di accesso sia stata preliminarmente comunicata ai controinteressati, e cioè a "tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza", dal momento che nel fascicolo personale possono essere contenuti documenti relativi a dati sensibili o giudiziari (ai quali vanno equiparati, per identità di ratio, i dati disciplinari), per i quali, ai sensi dell'art. 24, c. 7, della legge n. 241/90, "l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'art. 60 del decreto legislativo 30 giugno n. 196, in caso di dati che siano idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale". Qualora peraltro si tratti del particolare diritto di accesso del consigliere comunale, deve riconoscersi al richiedente l'accesso il diritto di prendere visione dell'operato della Commissione di disciplina, non essendo ammissibile che un provvedimento di un organo comunale sia per natura sottratto al potere istituzionale di indagine e di controllo del consigliere. Restano peraltro ferme tutte le responsabilità del consigliere nel caso che le informazioni così acquisite vengano poi utilizzate per fini extraistituzionali o senza le cautele dovute per tutelare la riservatezza del dipendente sottoposto a procedimento disciplinare.

(Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 20 aprile 2009 su istanza di un segretario comunale)

#### *Elenco nominativo dei soggetti autorizzati al transito ed al parcheggio nelle zone a traffico limitato - Accessibilità*

Al consigliere comunale deve essere consentito l'accesso all'elenco nominativo degli autorizzati al transito ed al parcheggio nelle zone a traffico limitato. Infatti in virtù dell'art. 43, c. 2, del TUEL n. 267/2000 i consiglieri comunali hanno il diritto di ottenere dagli uffici del comune "tutte le notizie utili all'esercizio del loro mandato"; ed è giurisprudenza pacifica che l'effettiva riferibilità delle notizie o documenti amministrativi richiesti all'esercizio del mandato non è censurabile dall'ente locale, non essendo ammissibile - salvo tassative eccezioni, nel caso in esame non sussistenti - che un documento elaborato da un ufficio comunale sia per natura sottratto al potere istituzionale di indagine e di controllo del consigliere. Restano peraltro fermi, a tutela della riservatezza dei terzi, l'obbligo del segreto a cui i consiglieri sono tenuti nei casi previsti dalla legge, ai sensi del citato art. 43, nonché le eventuali responsabilità del consigliere che utilizzi per fini extraistituzionali le informazioni così acquisite.

(Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 20 aprile 2009 su istanza di un Comando di Polizia Municipale)

### *Accesso informale*

Non ha fondamento giuridico, nei confronti dei consiglieri comunali, la distinzione tra accesso formale ed informale ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. n. 184/2006. L'accesso dei consiglieri comunali è disciplinato dalla speciale norma prevista dall'art. 43 c. 2 del T.U.E.L. n. 267 del 2000, a tenore del quale i consiglieri comunali e provinciali hanno il diritto di ottenere dagli uffici del comune o della provincia, nonché dalle aziende o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del mandato. Va tuttavia ricordato che, se il diritto di accesso (formale o non) non può essere garantito nell'immediatezza, rientrerà nelle facoltà del responsabile del procedimento dilazionare opportunamente nel tempo il rilascio delle copie richieste, al fine di contemperare tale adempimento straordinario con l'esigenza di assicurare il normale funzionamento dell'attività ordinaria degli uffici comunali.

(Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 20 aprile 2009 su istanza di un consigliere comunale)

### *Scioglimento del Consiglio comunale da parte del Prefetto – Inapplicabilità dell'art. 43 T.U.E.L.*

Il "diritto di accesso" dei consiglieri comunali trova la sua disciplina essenziale nell'art. 43, Il c., del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U. degli Enti Locali), che riconosce ai "consiglieri comunali e provinciali" il "diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato". Se però, il Consiglio Comunale è stato sciolto con decreto prefettizio notificato ai suoi membri, vengono meno i presupposti relativi all'espletamento del mandato e di conseguenza anche l'ampio diritto di accesso riconosciuto ai consiglieri comunali.

(Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 12 maggio 2009 su istanza di un Comune)

### *Assistenza di un tecnico di fiducia - Inammissibilità*

Il consigliere comunale non può esercitare il diritto di accesso con l'assistenza di un proprio tecnico di fiducia, poiché il consigliere stesso, proprio in virtù del proprio *munus*, gode di una sorta di accesso privilegiato ai documenti amministrativi, al punto da essere tenuto al segreto nei casi previsti dalla legge per le notizie e le informazioni acquisite.

(Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 4 giugno 2009 su istanza di una Prefettura)

### *Tabulati delle telefonate in uscita degli amministratori comunali – Accessibilità previa oscurazione parziale*

Ai sensi dell'art. 59, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 l'accesso è consentito anche ai dati personali, salve le particolari condizioni che il successivo art. 60 (non applicabile al caso in esame) richiede nel caso di dati sensibili; e quindi a maggior ragione deve poter essere consentito ai fini dell'acquisizione di "notizie e informazioni" da parte del consigliere comunale, ai sensi dell'art. 43, tenuto conto che l'acquisizione di copia dei tabulati in questione non viola la riservatezza degli interessati, a condizione che i tabulati in questione non riportino integralmente il numero telefonico del destinatario della chiamata, non consentendone perciò l'individuazione (T.A.R. Marche, Sez. I, 14 dicembre 2007 n. 1898). In tale situazione, ferma restando – ovviamente – l'accessibilità delle fatture relative ai tabulati delle telefonate in uscita, deve ritenersi che il consigliere comunale, che abbia rilevato consumi anomali nelle spese telefoniche degli amministratori, possa accedere ai tabulati stessi, al fine di poter esercitare compiutamente il proprio *munus*.

(Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 23 giugno 2009 su istanza di un Difensore Civico)

#### *Documenti di una fondazione costituita dal Comune - Accessibilità*

Sono pienamente accessibili da parte dei consiglieri comunali tutti gli atti inerenti ad attività poste in essere da una fondazione costituita dal Comune, nel perseguimento delle sue finalità istituzionali. L'accesso a tali atti potrà essere esercitato direttamente nei confronti della fondazione, ai sensi di quanto espressamente previsto dall'art. 43, c. 2, del d.lgs. n. 267/2000.

(Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 23 giugno 2009 su istanza di un Comune)

#### *Segreto professionale - Accessibilità*

Non osta al riconoscimento del diritto di accesso l'apposizione del segreto professionale, in quanto non si pone alcun problema di conflitto tra contrapposti interessi, alla luce della normativa esaminata. La giurisprudenza del Consiglio di Stato, infatti, si è orientata nel senso di ritenere che ai consiglieri comunali spetti un'ampia prerogativa a ottenere informazioni senza che possano essere opposti profili di riservatezza nel caso in cui la richiesta riguardi l'esercizio del mandato istituzionale, restando fermi, peraltro, gli obblighi di tutela del segreto e i divieti di divulgazione di dati personali secondo la vigente normativa sulla riservatezza (secondo la quale, ai sensi dell'art. 43, c. 2, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i consiglieri comunali e provinciali "sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge").

(Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 14 luglio 2009 su istanza di un Comune)

#### *Atti già consegnati ai capigruppo - Accessibilità*

Tenuto conto dell'art. 43 c. 2 del T.U.E.L. n. 267 del 2000, e della giurisprudenza del Consiglio di Stato, non può essere impedito ai consiglieri di minoranza l'accesso nell'assunto che gli stessi atti richiesti siano già stati consegnati ai rispettivi capigruppo, fatta salva la necessità di dilazionare opportunamente nel tempo il rilascio delle copie richieste, al fine di contemperare tale adempimento straordinario con l'esigenza di assicurare il normale funzionamento dell'attività ordinaria degli uffici comunali.

(Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 22 settembre 2009 su istanza di un Comune)

### **Sindaco (diritto di accesso del)**

#### *Documenti relativi allo scioglimento di un Consiglio comunale - Accessibilità*

Alla luce dell'art. 143, TUEL, il Sindaco uscente di un Comune è titolare di un interesse diretto, concreto e attuale ad accedere ai documenti che hanno determinato lo scioglimento del relativo Consiglio comunale. Lo stesso interesse collegato ad una situazione giuridicamente tutelata non sembra sussistere, invece, nei confronti degli atti che hanno indotto il Consiglio dei Ministri a rinviare nella stessa seduta in cui si è deciso di sciogliere il Consiglio di un altro comune, la decisione sul Consiglio comunale del comune dell'ex sindaco richiedente. Infatti, ancorché esaminati nella stessa seduta del 24 luglio 2009, i procedimenti relativi alle proposte di scioglimento di due Consigli comunali sono distinti e autonomi.

(Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 22 settembre 2009 su istanza di un Comune)

## **Segretario di partito politico residente nel Comune (diritto di accesso del)**

### *Delibere di giunta – Accessibilità*

Ai sensi dell'art. 10 del T.U.E.L., il legislatore, al fine di favorire la massima trasparenza dell'attività dell'Amministrazione comunale, ha previsto l'obbligo di mettere a disposizione di ogni cittadino residente (per la visione o estrazione di copia) qualunque documento relativo ad atti emanati dall'Ente locale, senza necessità di motivarne la richiesta ai fini della valutazione della titolarità di una situazione giuridicamente rilevante che giustifichi l'interesse del richiedente all'accesso, così come previsto invece in via generale dall'art. 22, c. 1, legge n. 241/90. Il fatto che il richiedente abbia presentato la richiesta di accesso in qualità di rappresentante di una formazione politica, motivandone anche la finalità, costituisce un *quid pluris* ad un diritto che il medesimo avrebbe potuto esercitare quale semplice cittadino senza necessità di alcuna motivazione.

(Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 20 aprile 2009 su istanza di un Comune)

## **Consigliere dei comuni partecipanti alla Comunità Montana (diritto di accesso del)**

### *Inapplicabilità dell'art. 43 TUEL*

Ai sensi dell'art. 43, c. 2, del testo unico n. 267/2000, i consiglieri comunali e provinciali hanno il diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del loro mandato "dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti". Di conseguenza, poiché la comunità montana non ha alcun tipo di rapporto di dipendenza dai comuni che ad essa partecipano, i consiglieri comunali dei comuni partecipanti alla Comunità non hanno alcun particolare diritto di accesso direttamente nei confronti della Comunità. Peraltro, poiché negli organi della Comunità i comuni hanno loro rappresentanti, che sono così titolari di un ufficio conferito dai rispettivi enti, si ritiene che i consiglieri di ciascun comune abbiano diritto di ottenere dai rispettivi rappresentanti in seno alla Comunità montana le notizie e le informazioni che questi ultimi avrebbero diritto di ottenere dagli uffici e dagli enti del proprio comune.

(Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 12 maggio 2009 su istanza di una Comunità Montana)

## **Accesso al fascicolo personale del segretario comunale**

### *Limiti della tutela della riservatezza ed applicazione art. 10 TUEL*

L'accesso ai fascicoli personali altrui è consentito soltanto se, la domanda di accesso sia stata preliminarmente comunicata ai controinteressati, e cioè a "tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza", dal momento che nel fascicolo personale possono essere contenuti documenti relativi a dati sensibili o giudiziari, per i quali, ai sensi dell'art. 24, c. 7, della legge n. 241/90, "l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'art. 60 del decreto legislativo 30 giugno n. 196, in caso di dati che siano idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale". Resta fermo che il richiedente, se cittadino comunale, potrebbe ottenere – ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 267/90 – l'informazione richiesta ed ottenere l'accesso ai provvedimenti comunali di assunzione in servizio e di cessazione dal servizio del segretario comunale in questione.

(Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 3 febbraio 2009 su istanza di un cittadino residente nel Comune)

## **Appalto pubblico**

### *Accessibilità*

Ai sensi della disposizione contenuta nell'art. 10, TUEL per i cittadini-residenti (e per le ditte, aventi o meno personalità giuridica, con sede legale nel territorio comunale) l'istanza di accesso agli atti amministrativi dell'Ente locale non è subordinata ad alcuna motivazione. Una motivazione, "qualificata" dalla necessità di accedere alla documentazione per la difesa in giudizio della propria posizione giuridica, è, invece, richiesta, in generale (art. 24, c. 7, legge n. 241/90) per prevalere sulla tutela alla riservatezza e, più specificamente (art. 13, c. 6, d.lgs. 163/2006, Codice dei contratti pubblici), per rendere possibile l'accesso ad elaborati allegati dell'offerta di gara "che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali".

(Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 22 settembre 2009 su istanza di un Comune)

---

## **MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO**

---

### **Fotografie di documenti**

#### *Inammissibilità salvo disposizione regolamentare*

Le modalità di accesso previste dalla legge n. 241/90 (artt. 25, c. 1 e 22, c. 1, lett. a) e dal d.P.R. n. 184/2006 (art. 7, commi 5 e 6) fanno riferimento esclusivo alla "visione" o "copia" dello stesso, per cui altre modalità di accesso quali le fotografie del documento richiesto, potrebbero essere consentite solo ove previste da disposizioni regolamentari dell'amministrazione interessata.

(Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 24 febbraio 2009 su istanza di un cittadino)

### **Diritto di visione e copia**

#### *Ammissibilità*

Secondo la giurisprudenza consolidata, l'art. 25 c. 1, legge 7 agosto 1990 n. 241, prevede l'esame e l'estrazione di copia come modalità congiunte ed ordinarie dell'esercizio del diritto, senza richiamare deroghe o eccezioni di sorta (cfr., sul punto T.A.R. Lazio-Roma, Sez. III, 30 marzo 2006, n. 2212).

(Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 12 maggio 2009 su istanza di un patronato)

### **Reiterazione della domanda di accesso**

#### *Ammissibilità soltanto in caso di interessi sopravvenuti*

Ferma restando la facoltà dell'interessato di chiedere l'accesso a documenti amministrativi in precedenza non richiesti, la richiesta reiterata degli stessi documenti costituisce un comportamento che, qualora non giustificato da documentate circostanze obiettive che abbiano impedito di utilizzare i documenti già in possesso del richiedente, assume un carattere meramente emulativo che fa venir meno l'interesse pubblico alla tutela giuridica del diritto di accesso, e fa ritenere applicabile alla fattispecie quella giurisprudenza del Consiglio di Stato (Adunanza Plenaria n. 7/2006) che ammette la reiterabilità della domanda di accesso solo nel caso di interessi sopravvenuti.

(Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 23 giugno 2009 su istanza di un Comune)

### **Ampliamenti del diritto di accesso previsti dalla novellazione del regolamento CE 30 maggio 2001, n. 1049**

La nuova stesura dell'art. 2 del regolamento CE n. 1049 del 2001 amplia la platea dei titolari del diritto di accesso. La previgente normativa concedeva, infatti, il diritto di accesso a tutti i cittadini dell'Unione ed a tutte le persone fisiche e giuridiche ivi residenti o aventi sede sociale (salvo la possibilità di estenderla anche ai non residenti e non aventi sede sociale). La nuova normativa la estende invece a chiunque (qualsiasi persona fisica o giuridica). Tale innovazione non appare invero eccessiva, in quanto l'attuale normativa italiana (legge n. 241/90, non innovata in parte qua dalla novella del 2005) riconosce il diritto di accesso anche a chi non abbia la cittadinanza italiana né residenza né sede sociale sul territorio nazionale, ed è più restrittiva di quella europea solo sotto il diverso profilo di richiedere una situazione legittimante, in quanto l'accesso deve essere funzionale alla tutela di una situazione. Tale limitazione non sussiste, però, a livello nazionale, per l'accesso alle informazioni degli enti locali di cui è titolare qualunque cittadino dell'ente stesso (d.lgs. 18.8.2000 n. 267, art. 10) né per l'accesso alle informazioni ambientali, aperto a "chiunque" (art. 3, c. 1, d.lgs. 19.8.2005 n.° 195), cittadino o straniero che sia. Proprio quel "chiunque" che era il titolare del diritto di accesso previsto dal progetto elaborato dalla Commissione Nigro, progetto divenuto poi – con modificazioni – il titolo V della legge n. 241/90. A ciò si aggiunga che la giurisprudenza amministrativa ha progressivamente allargato il concetto di situazione legittimante, escludendo in sostanza dall'accesso la mera "azione popolare" con finalità di controllo, svincolata da qualunque serio interesse personale dell'accedente. L'ampliamento proposto dalla Commissione europea risponde, quindi, non solo allo spirito originario che ispirò il progetto di normativa italiana sull'accesso, ma anche alla sua linea evolutiva ed allo spirito di normative speciali compresenti nel nostro ordinamento insieme con la legge generale n. 241/90. Il secondo ampliamento è previsto dall'art. 4 c. 5 del citato regolamento che statuisce l'accessibilità di nominativi, qualifiche e funzioni dei titolari di cariche pubbliche, funzionari e rappresentanti di interessi nell'espletamento delle loro attività professionali, risponde ad un principio elementare di trasparenza che è proprio anche del nostro ordinamento e che è figurativamente rappresentato dalla prescrizione (per vero largamente inapplicata) dell'ostensione di nome e cognome da parte dei pubblici dipendenti. L'art. 5, c. 2, inoltre, testualmente recita: "ove una domanda riguardi un documento proveniente da uno Stato membro, diverso dai "documenti trasmessi nell'ambito delle procedure per l'adozione di "atti legislativi o di atti non legislativi di portata generale, sono "consultate le autorità di quello Stato membro. L'istituzione in "possesso del documento lo comunica a terzi salvo se lo Stato membro "ne motiva la segretezza in base alle eccezioni di cui all'art. 4 o "di disposizioni specifiche della propria normativa che ostino alla sua "divulgazione. L'istituzione valuta l'idoneità dei motivi adottati dallo "Stato membro nella misura in cui siano fondati sulle eccezioni "previste dal presente regolamento." Orbene, tale norma appare pienamente rispettosa degli interessi dello Stato membro, il quale si vedrà sindacare la legittimità del proprio eventuale rifiuto all'accesso solo se lo abbia motivato sulla base delle norme regolamentari europee, come sembra perfettamente logico. Che se invece lo abbia motivato sulla base di disposizioni specifiche della propria normativa nazionale vedrà rispettato il proprio diniego senza che sia possibile alcun sindacato dello stesso a livello sovranazionale. In definitiva gli ampliamenti del diritto di accesso previsti dalla progettata novellazione del regolamento europeo possono essere accettati.

(Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 24 marzo 2009 su istanza da un Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri)

---

## ORDINI PROFESSIONALI

---

### **Esposto e/o denuncia nei confronti di un medico psicologo**

#### *Accessibilità*

La natura giuridica di ente pubblico non economico riconosciuta agli Ordini professionali sottintende l'attribuzione di un ruolo di certificazione della presenza in capo all'iscritto di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti per l'esercizio della specifica professione ed un costante controllo sulla permanenza degli stessi nel corso del tempo a tutela della collettività. Tale ruolo è ancor più rilevante quando si esercita una professione che può incidere sulla salute mentale del paziente. Avendo presente tale fondamentale funzione dell'Ordine professionale non può essere opposto alcun impedimento all'accesso sia ad informazioni relative all'iscrizione di un suo aderente (che qualunque cittadino potrebbe chiedere) sia alla eventuale attivazione e conclusione di un procedimento conseguente ad un esposto-denuncia che direttamente lo coinvolge.

(Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 3 febbraio 2009 su istanza di un cittadino)

---

## ORGANIZZAZIONE SINDACALE (DIRITTO DI ACCESSO DI)

---

### **Documenti amministrativi relativi alla gestione del personale**

#### *Accessibilità*

Le Organizzazioni sindacali possono accedere ai documenti amministrativi in materia di gestione del personale solo quando l'istanza è volta a tutelare un interesse proprio del sindacato. Inoltre, affinché le Organizzazioni sindacali siano legittimate, è necessario che esista un rapporto di strumentalità tra il documento amministrativo oggetto della richiesta e la situazione giuridica soggettiva sostanziale di cui si è titolari, in quanto il diritto di accesso deve essere riferito ad un interesse proprio dell'Organizzazione sindacale. In definitiva, le Organizzazioni sindacali, quali soggetti rappresentativi di interessi collettivi, non possono considerarsi titolari di un potere generale di controllo sull'attività amministrativa inteso come connotato implicito dell'attività sindacale, idoneo a consentire comunque l'accesso a tutti i documenti amministrativi, altrimenti si verrebbe ad estendere la latitudine del diritto di accesso ai documenti amministrativi, fino a configurarlo come una sorta di azione popolare, diretta a consentire una forma di controllo generalizzato sull'amministrazione.

(Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 14 gennaio 2009 su istanza dell'Azienda Ospedaliera Vittorio Emanuele di Gela)

### **Elenchi di ammissione ai corsi di qualificazione dei dipendenti di un Ministero**

#### *Accessibilità*

Le organizzazioni sindacali hanno diritto di accedere agli elenchi di ammissione ai corsi di qualificazione dei dipendenti di un Ministero al fine di conoscere i criteri adottati dall'Amministrazione. La vigente disciplina in tema di accesso prevede che la legittimazione attiva spetta a quanti "abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso" (art. 22, c. 1, legge n. 241 del 1990). L'applicazione di tali previsioni alla legittimazione attiva delle Organizzazioni sindacali ha indotto il Consiglio di Stato e, parallelamente, la Commissione, secondo un ormai consolidato orientamento, ad affermare che le Organizzazioni sindacali possono accedere ai documenti amministrativi in materia di gestione del perso-

nale solo quando l'istanza è volta a tutelare un interesse proprio del sindacato. In altri termini, la giurisprudenza ha interpretato il carattere della personalità dell'interesse, ossia la riferibilità delle situazioni a tutela delle quali l'interesse è azionato concretamente ed immediatamente alla sfera giuridica dell'istante, nel senso che questo debba essere proprio dell'Organizzazione e non dei singoli associati. Inoltre, affinché le Organizzazioni sindacali siano legittimate è necessario che esista un rapporto di strumentalità – che nella fattispecie sottoposta all'esame di questa Commissione appare non contestabile – tra il documento amministrativo oggetto della richiesta e la situazione giuridica soggettiva sostanziale di cui si è titolari, in quanto il diritto di accesso deve essere riferito, come si è detto, ad un interesse proprio dell'Organizzazione sindacale. In definitiva, le Organizzazioni sindacali, quali soggetti rappresentativi di interessi collettivi, non possono considerarsi titolari di un potere generale di controllo sull'attività amministrativa inteso come connotato implicito dell'attività sindacale, idoneo a consentire comunque l'accesso a tutti i documenti amministrativi, altrimenti si verrebbe ad estendere la latitudine del diritto di accesso ai documenti amministrativi, fino a configurarlo come una sorta di azione popolare, diretta a consentire una forma di controllo generalizzato sull'amministrazione (cfr., tra le tante, T.A.R. Emilia Romagna-Parma, sent. 10 gennaio 2003, n. 16). Quanto alla sussistenza del diritto di accedere ad atti interni in qualche modo preparatori e/o propedeutici all'atto definitivo, la giurisprudenza del Giudice amministrativo – e in linea con essa quella di questa Commissione – è consolidata nell'ammettere, ai sensi dell'art. 22, c. 11, lett. d) della legge n. 241/90, l'accesso a tutti i documenti connessi al provvedimento definitivo anche se non hanno una autonomia rilevante, estendendo tale diritto anche a bozze o a brogliacci (in questo senso, cfr., da ultimo, parere Commissione 3 febbraio 2009).

(Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 20 aprile 2009 su istanza di un Ministero)

---

## PROCEDURE DI GARA

---

### **Rilascio di copia di atti attestanti la permanenza in capo a ditta aggiudicataria dei requisiti soggettivi necessari per l'esecuzione del contratto di appalto**

#### *Accessibilità*

La ditta non aggiudicataria può accedere agli atti concernenti la permanenza del possesso in capo alla ditta aggiudicataria dei requisiti soggettivi (specificatamente, l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali) per la continuazione del servizio integrato di igiene urbana conferito a seguito della gara. La ditta accedente è titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale dato che, pur non potendo subentrare automaticamente nell'appalto per effetto della decadenza della ditta aggiudicataria, può sempre partecipare alla successiva gara che il Comune dovrebbe indire nell'eventualità che l'attuale ditta aggiudicataria non fosse più in possesso dei requisiti legali.

(Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 4 giugno 2009 su istanza di un cittadino)

### **Accesso di ditta non aggiudicataria agli atti di gara**

#### *Accessibilità*

È fondata la richiesta di accesso della ditta non aggiudicataria agli atti di gara per la fornitura di materiale di cancelleria, cartaceo, pulizia con lo scopo di conoscere i nominativi e le offerte in dettaglio di tutti i partecipanti alla procedura. La questione sottoposta alla Commissione ha trovato una sistemazione giurisprudenziale consolidata secondo cui il concorrente ad una gara di appalto vanta un interesse qualificato ad accedere agli atti della

procedura, a fronte del quale non può essere opposto il diritto alla riservatezza degli altri partecipanti. Sembra Ragionevole dedurre dalla natura dell'appalto oggetto di gara l'inesistenza di segreti commerciali suscettibili di specifica tutela.

(Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 24 novembre 2009 su istanza di una amministrazione)

---

## RISERVATEZZA

---

### **Documentazione contenente dati idonei a rivelare lo stato di salute**

*Dati sensibili – Accessibilità soltanto nei limiti in cui l'ostensione sia "strettamente indispensabile" e se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile*

La questione controversa attinente al conflitto tra diritto di accesso e tutela della riservatezza dei terzi deve essere risolta nel senso che l'accesso – qualora venga in rilievo per la cura o la difesa di propri interessi giuridici, ed ovviamente nei limiti esso è necessario alla difesa di quell'interesse – deve prevalere rispetto all'esigenza di riservatezza del terzo (come oggi prevede espressamente il c. 7 dell'art. 24, legge n. 241 del 1990) tutte le volte che vengono in considerazione *dati comuni*.

Nel caso in cui, invece, come nella fattispecie vengono in rilievo *dati sensibili* o, meglio ancora, *dati idonei a rivelare lo stato di salute*, l'accesso è consentito (secondo quanto previsto dal medesimo art. 24, c. 7) soltanto nei limiti in cui l'ostensione sia "strettamente indispensabile" e "se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile" (art. 60, d.lgs. n. 196 del 2003). Nel bilanciamento tra gli interessi in conflitto la giurisprudenza ha precisato che tale bilanciamento deve avvenire in concreto, verificando se il diritto che si intende far valere o difendere attraverso l'accesso sia di rango almeno pari a quello della riservatezza.

(Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 4 giugno 2009 su istanza di un segretario comunale)

### **Lettera protocollata inviata in via riservata da un dipendente e contenente doglianze circa l'operato di altro dipendente**

#### *Accessibilità*

Deve essere concesso all'interessato l'accesso ad una lettera protocollata inviata in via riservata da un dipendente e contenente doglianze circa l'operato di altro dipendente, allo scopo di agire giudizialmente contro l'estensore della lettera *de qua*. L'accesso richiesto per motivi di giustizia non può essere negato, nei limiti di quanto necessario per la tutela delle proprie ragioni, facendo riferimento alla riservatezza dei dati contenuti nei documenti *de quibus*. Nel caso in questione pertanto, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge, non può essere negato l'accesso all'esposto che conterrebbe espressioni che la parte richiedente l'accesso ritiene lesive delle proprie posizioni giuridiche. Né d'altra parte può essere negata, facendo leva sulla natura "riservata" dell'atto in questione la riconducibilità del medesimo alla categoria dei documenti amministrativi stante l'ampia definizione normativa che fa rientrare in tale nozione ogni atto comunque assunto al procedimento amministrativo.

(Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 12 maggio 2009 su istanza di un Comune)

## **Rapporto tra l'art. 1, c. 1 del d.lgs. n. 196/2003, e la disciplina dettata dal regolamento n. 1/2006 del Garante, in materia di accesso agli atti della stessa Autorità in attuazione dell'art. 2, c. 3 del Regolamento Interno della Commissione**

### *Incompatibilità*

Il Garante per la protezione dei dati personali ha posto la questione dei rapporti tra l'art. 1, c. 1 del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dall'art. 4, c. 9 della legge n. 15/2009, che esclude espressamente dall'oggetto di protezione della riservatezza personale le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto ad una funzione pubblica e la relativa valutazione, e la disciplina dettata dal regolamento n. 1/2006 del Garante, in materia di accesso agli atti dell'autorità. L'art. 15, c. 2, lettera d) del predetto regolamento sottrae all'accesso i rapporti informativi o valutativi del personale, sia pure nelle parti inerenti alla vita privata o alla riservatezza. L'uso del termine "notizie", in luogo di quello più preciso di "dati" non pone soverchi problemi di identificazione dell'ambito di applicazione dell'art. 1, c. 1, del d.lgs. n. 196/2003. Giova rammentare che, a norma dell'art. 4 del d.lgs. n. 196/2003 per "dato personale" - che costituisce oggetto della tutela della riservatezza - si deve intendere qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione identificati o identificabili anche indirettamente mediante riferimento a qualsiasi altra informazione. Sembra agevole rilevare, pertanto, che il riferimento alle notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto ad una funzione pubblica e la relativa valutazione contenuto nell'art. 1, c. 1, del d.lgs. n. 196/2003 equivale ad escludere dal novero dei dati che costituiscono l'oggetto della protezione della riservatezza assicurata dall'ordinamento giuridico i dati personali contemplati da tale disposizione. Ciò premesso risulta palese l'incompatibilità dell'art. 15, c. 2, lettera d) del Regolamento del Garante n. 1/2006, che sottrae all'accesso i rapporti informativi o valutativi del personale, sia pure nelle parti inerenti alla vita privata o riservatezza con la norma di cui all'art. 1, c. 1 del d.lgs. n. 196/2003. Si tratta di un'antinomia tra puntuali disposizioni normative che può esser risolta, in applicazione del criterio secondo il quale *lex superior derogat priori*, ritenendo che la norma regolamentare in questione sia stata tacitamente abrogata, ai sensi dell'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale, dall'art. 1, c. 1, del d.lgs. n. 196/2003 come modificato dall'art. 4, c. 9, della legge n. 15/2009.

(Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 12 maggio 2009 su istanza del Garante per la protezione dei dati personali)

---

## **SEGRETO ISTRUTTORIO**

---

### **Documentazione inviata all'autorità giudiziaria e/o presenza di un procedimento penale**

#### *Accessibilità*

L'invio di documenti all'autorità giudiziaria e/o la presenza di un procedimento penale non vale di per sé a respingere la domanda di accesso, atteso che il segreto istruttorio di cui all'art. 329 non costituisce un motivo legittimo di diniego al rilascio di documenti fintanto che gli stessi siano nella disponibilità dell'amministrazione e il giudice che conduce l'indagine penale non li abbia acquisiti con uno specifico provvedimento di sequestro. Solo in questo caso l'amministrazione potrà legittimamente rifiutare l'accesso.

(Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 13 ottobre 2009 su istanza di un cittadino)

---

## SEGRETO PROFESSIONALE

---

### **Documenti relativi a rapporti di patrocinio e consulenza legale**

#### *Inaccessibilità*

Tutti i documenti relativi al rapporto di patrocinio e consulenza legale instaurato tra una Pubblica Amministrazione evocata in giudizio ed il suo patrono, essendo coperti da segreto professionale, sono sottratti all'accesso, ai sensi dell'art. 24, c. 1, lettera a), salvo il ricorso al potere di differimento laddove ciò sia sufficiente a salvaguardare gli interessi della P.A., ai sensi dell'art. 24, c. 4 della legge n. 241/90.

(Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 14 gennaio 2009 su istanza di un Comune)

---

## SOCIETÀ

---

### **Documenti inerenti la gestione aziendale per obiettivi ed i premi di risultato riconosciuti**

#### *Accessibilità*

Un dirigente di una società a totale partecipazione pubblica regionale per la gestione dei servizi di trasporto locale può accedere ai documenti inerenti la gestione aziendale per obiettivi (cd *Management by Objectives*), i premi di risultato riconosciuti, gli importi erogati a ciascun dirigente, i criteri valutativi e le motivazioni adottate, in quanto questi rappresentano documentazione formata o detenuta da società formalmente private ma sostanzialmente ancora pubbliche perché svolgenti la gestione di un pubblico servizio. I documenti richiesti, contenendo indubbiamente notizie sugli obiettivi da raggiungere (e dunque sulla gestione aziendale) e sui premi di risultato concessi (e dunque sui costi della società partecipata), sono accessibili in quanto indiretta espressione dell'attività di interesse generale posta in essere dal gestore di pubblico servizio, assoggettata al principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione sancito dall'art. 97 Cost.

(Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 3 novembre 2009 su istanza di un dirigente)

---

## TUTELA GIUDIZIALE

---

### **Cartella esattoriale in possesso di Equitalia Gerit S.p.A.**

#### *Accessibilità*

È indubbio che non possano sussistere motivi che precludano all'interessato (o ad un suo delegato) di accedere alla cartella esattoriale in quanto quest'ultima costituisce documento amministrativo che lo concerne direttamente e che il soggetto ha necessità di consultare a fini di tutela giurisdizionale.

(Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 24 marzo 2009 su istanza di un cittadino)

### **Documenti relativi al diniego opposto da un Comando provinciale dell'arma dei Carabinieri al rinnovo della licenza annuale di porto d'armi**

#### *Accessibilità*

Il cittadino ha diritto di accedere, in vista della tutela giurisdizionale dei propri diritti, alla documentazione concernente il diniego opposto dal Comando Provinciale dei Carabinieri, al

rinnovo di una licenza annuale di porto d'armi. La sottrazione all'accesso degli "atti o documenti inerenti adempimenti istruttori relativi a licenze" di cui al decreto ministeriale del 27 febbraio 1998 n. 86, allegato 2, punto 7, è giustificata dalla salvaguardia dell'ordine e la sicurezza pubblica ovvero dell'attività di prevenzione e repressione della criminalità". Tali presupposti non ricorrono nel caso di documenti relativi al diniego opposto al rinnovo della licenza annuale di porto d'armi giustificato dall'Amministrazione con il fatto che "l'attività svolta dall'istante non può considerarsi a rischio e che non può ritenersi sufficientemente comprovato il bisogno del richiedente di andare armato".

(Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 12 maggio 2009 su istanza di un Comando Provinciale dei Carabinieri)

### **Certificato di agibilità**

#### *Accessibilità*

Il proprietario di un appartamento facente parte di un complesso residenziale, per il quale, per motivi a lui ignoti, il Comune ha sospeso il procedimento per il rilascio del certificato di agibilità, può accedere al procedimento stesso e richiedere copia dei certificati e dei documenti necessari per richiedere il certificato di agibilità del proprio appartamento. Il richiedente, infatti, ha un evidente pregiudizio dalla suindicata sospensione e quindi ha un evidente interesse diretto, personale ed attuale a sbloccare l'attuale situazione di stallo. Pertanto, ai sensi degli artt. 9 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ha sicuramente facoltà di partecipare al procedimento, di prendere visione dei relativi atti e di presentare memorie scritte e documenti, che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

(Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 12 maggio 2009 su istanza di un cittadino)

### **Verbal di pronto soccorso**

#### *Accessibilità*

Deve essere consentito l'accesso ai verbali di pronto soccorso, quando l'accesso è chiesto ai sensi degli artt. 327 *bis* e 391 *quater* del codice di procedura penale, allo scopo di svolgere le investigazioni necessarie ai fini della difesa dell'indagato. In virtù degli artt. 24, c. 7, della legge n. 241/90 e 60 del decreto legislativo n. 196/2003 l'accesso deve essere concesso, dal momento che la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi consiste in un diritto costituzionalmente garantito, qual è il diritto alla tutela giurisdizionale.

(Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 14 luglio 2009 su istanza di una ASL)

**CAPITOLO II**  
**MASSIME DELLE DECISIONI**  
**DELLA COMMISSIONE PER L'ACCESSO**  
**AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

**ANNO 2009**



---

## ASSOCIAZIONI, COMITATI, ENTI

---

### **Rappresentante del Comitato (diritto di accesso del)**

*Accordo per la valutazione di stima degli alloggi rientranti nel piano di dismissione – Accessibilità*

Il rappresentante del comitato è titolare di un interesse sufficientemente qualificato e meritevole di tutela ad accedere ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990. Infatti, sulla base dell'accordo chiesto sarà effettuata la stima degli alloggi rientranti nel piano di dismissione; gli inquilini dell'immobile, riuniti in comitato, dunque, quali destinatari della procedura di dismissione, sono titolari dell'interesse ad accedere al predetto accordo.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 13 ottobre 2009)

---

## COMMISSIONE (AMBITO DI COMPETENZA)

---

### **Diniego opposto da società di trasporti di interesse regionale**

*Competenza del Difensore Civico*

È inammissibile per incompetenza il ricorso avverso il diniego di accesso da parte di una società facente capo alla Regione, in quanto, alla stregua dell'art. 25, c. 4 della legge n. 241/90, alla Commissione è devoluta esclusivamente la cognizione dei ricorsi avverso le determinazioni con cui si rigettano le istanze di accesso adottate dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 14 gennaio 2009)

### **Provvedimento emanato da un'amministrazione provinciale**

*Competenza del Difensore Civico*

La Commissione è incompetente a decidere i ricorsi presentati contro le amministrazioni provinciali. Qualora si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione locale il ricorso, ai sensi del citato art. 25, dovrà essere indirizzato al Difensore Civico competente per ambito territoriale.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 24 marzo 2009)

### **Provvedimento emanato dal Comune**

*Competenza del Difensore Civico*

Dal combinato disposto degli articoli 25, c. 4, legge n. 241/90 e 12 d.P.R. n. 184/2006, si evince come la Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato. Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione locale, il ricorso, ai sensi del citato art. 25, dovrà essere indirizzato al Difensore Civico competente per ambito territoriale.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 14 gennaio 2009)

## **Diniego opposto da Telecom Italia S.p.A.**

*Competenza del Garante per la protezione dei dati personali*

È inammissibile per incompetenza il ricorso avverso il diniego di accesso formulato da Telecom Italia S.p.A., in quanto è competente, in via alternativa, il Garante per la protezione dei dati personali, ovvero il Tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento dei dati personali.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 24 marzo 2009)

## **Ordine di esibizione dei documenti richiesti all'amministrazione**

*Competenza del T.A.R.*

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi non ha il potere di ordinare l'esibizione documentale all'amministrazione. Contro i provvedimenti assunti dall'amministrazione a seguito di decisione resa dalla Commissione è dato unicamente ricorso al T.A.R.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 24 marzo 2009)

## **Ordine di emissione di un provvedimento all'amministrazione**

*Incompetenza della Commissione*

Ai sensi della legge n. 241/90, art. 27, c. 5 e dell'art. 11 del regolamento di cui al d.P.R. n. 184/2006, tra i poteri attribuiti alla Commissione non rientra la possibilità di intimare ad un'amministrazione l'emissione di un provvedimento, rimanendo circoscritto il proprio ambito di attività alla trattazione dei ricorsi in caso di diniego di accesso (a documenti già esistenti), nonché alla vigilanza sull'attuazione del principio di piena conoscibilità dell'azione amministrativa.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 4 giugno 2009)

## **Individuazione del responsabile del procedimento**

*Incompetenza della Commissione*

L'individuazione del responsabile del procedimento non rientra nell'ambito di applicazione del diritto di accesso, di cui al Capo V della legge n. 241 del 1990 e, pertanto, la Commissione non è competente ad esprimersi.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 3 novembre 2009)

## **Annullamento degli atti di un procedimento disciplinare e riapertura del procedimento**

*Incompetenza della Commissione*

È palese l'incompetenza della Commissione ad adottare provvedimenti quali l'annullamento degli atti del procedimento disciplinare instaurato nei confronti del ricorrente nonché la riapertura di tale procedimento, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 737/81, per violazione delle regole che governano l'accesso ai documenti amministrativi. Nel caso di specie non viene in rilievo il rigetto di un'istanza di accesso la cui legittimità venga sottoposta al vaglio della Commissione, ex art. 25, c. 4 della legge n. 241/90, ma l'esercizio della potestà disciplinare dell'Amministrazione, di cui si assume l'illegittimità. L'annullamento del provvedimento disciplinare e la riapertura del procedimento disciplinare cedono manifestamente la sfera di attribuzioni della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 22 settembre 2009)

## **Riesame di una sentenza del Consiglio di Stato**

### *Incompetenza della Commissione*

È inammissibile il ricorso preordinato a contestare un giudicato del supremo Consesso di giustizia amministrativa che si è definitivamente pronunciato sulla legittimità del diniego di accesso ad un documento, già impugnato in sede giurisdizionale dal ricorrente. Il rimedio giustiziale del ricorso alla Commissione è assicurato dall'ordinamento giuridico in via agiuntiva e preventiva rispetto al ricorso giurisdizionale (art. 24, c. 4, legge n. 241/90), ma non può certo essere utilizzato come strumento per promuovere un riesame di una lite risolto definitivamente con una sentenza del Consiglio di Stato.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 24 marzo 2009)

## **Invito ad agire verso l'amministrazione resistente affinché fornisca chiarimenti ed invito ad intervenire presso l'autorità giurisdizionale circa l'incongruenza della data di un documento**

### *Incompetenza della Commissione*

Sono inammissibili le domande di accesso aventi ad oggetto un invito ad agire verso l'amministrazione resistente affinché fornisca chiarimenti e l'invito ad intervenire presso l'autorità giurisdizionale circa l'incongruenza della data di un documento, in quanto non attengono ad accesso a documenti amministrativi, e pertanto, non rientrano nella competenza alla Commissione attribuita dall'art. 27 c. 5 della legge n. 241/90.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 14 gennaio 2009)

## **Obblighi di informativa generica**

### *Incompetenza della Commissione*

Non rientra nelle competenze della Commissione imporre alle amministrazioni obblighi di informativa generica nei confronti dei cittadini.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 15 dicembre 2009)

---

## **DIFFERIMENTO**

---

## **Potere di differimento**

### *Legittimità*

La tesi secondo la quale il potere di differimento dell'accesso ai documenti amministrativi non sarebbe previsto di fondamento legislativo è smentita dal disposto dell'art. 24 che, al c. 4, esclude la possibilità di negare l'accesso, ai sensi dei primi 3 commi, laddove "...sia sufficiente far ricorso al potere di differimento". In attuazione della disciplina legislativa del potere differimento, il d.P.R. n. 184/2006, all'art. 10, c. 2, prevede che tale potere sia esercitato secondo le modalità di cui all'art. 9, c. 2 del predetto d.P.R. che, a sua volta, prevede che il differimento dell'accesso sia disposto ove sia sufficiente per assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all'art. 24 c. 6 della legge n. 241/90, o per salvaguardare specifiche esigenze dell'Amministrazione in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 20 aprile 2009)

## **Differimento per evitare di ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa**

*Accesso agli elaborati di tutti i candidati di una procedura concorsuale ed al verbale di correzione degli stessi – Illegittimità*

È illegittimo il differimento dell'accesso agli elaborati di tutti i candidati ed al verbale di correzione degli stessi alla conclusione della procedura concorsuale, affermando la necessità di differire l'accesso ai documenti in questione per evitare che fosse ostacolata l'azione amministrativa, senza minimamente giustificare tale affermazione, se non facendo riferimento alla turbativa che sarebbe derivata all'azione amministrativa nell'ipotesi in cui tutti i candidati non ammessi a sostenere la prova orale avessero presentato istanze di accesso analoghe a quella del ricorrente. È indubbio che il differimento contestato non è giustificato dalla necessità di tutelare temporaneamente interessi a presidio dei quali l'art. 24, c. 6 della legge n. 241/90, autorizza il Governo a prevedere, mediante l'adozione di un regolamento ai sensi dell'art. 17, c. 2, della legge n. 400/88, casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi. Tale differimento non risulta nemmeno motivato, ai sensi del combinato disposto del c. 1 e del c. 2 dell'art. 9 del d.P.R. n. 184/2006, con riferimento a specifiche esigenze dell'Amministrazione in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 20 aprile 2009)

## **Differimento in relazione agli atti di un procedimento disciplinare ancora in corso**

*Legittimità*

Si ritiene fondato il differimento del diritto di accesso operato dall'amministrazione resistente in relazione agli atti del procedimento disciplinare ancora in corso, alla conclusione dello stesso. È necessario distinguere il caso in cui il procedimento disciplinare sia ancora in corso o sia pendente nei confronti del dipendente e la circostanza, invece, in cui questo sia già concluso: ebbene, nella prima ipotesi, è giustificata l'inaccessibilità della documentazione attinente a procedimenti penali e disciplinari per la parte relativa all'attività istruttoria, in pendenza del relativo procedimento, essendo possibile in tal caso prevedere un differimento. L'inaccessibilità riguardante i procedimenti disciplinari è, infatti, limitata alla fase procedimentale ed in particolare all'attività istruttoria, ed è sufficiente prevedere il differimento dell'esercizio del diritto di accesso alla fine del relativo procedimento, così come previsto dall'art. 24, c. 4 della legge n. 241/90. Invece, nel caso di documenti relativi ad un procedimento disciplinare già concluso, non appare giustificata la sottrazione integrale all'accesso dei relativi atti, anche dopo la conclusione del procedimento stesso.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 20 aprile 2009)

## **Differimento previsto da regolamentazione interna all'Amministrazione - Corte dei Conti**

*Legittimità*

Legittimamente la Corte dei Conti ha differito l'accesso ai verbali di correzione degli elaborati non redatti dal ricorrente, riguardanti un concorso per referendario, sino all'approvazione della graduatoria, richiamando a sostegno di tale provvedimento l'art. 4, c. 2, lettera A del proprio regolamento concernente i casi di esclusione e di differimento.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 13 ottobre 2009)

---

## DIRITTO DI ACCESSO

---

### Accesso endoprocedimentale

#### *Legittimazione attiva*

Non ci sono dubbi sulla legittimazione all'accesso del ricorrente quando il documento oggetto della richiesta di accesso riguarda il ricorrente stesso e l'accesso è del tipo endoprocedimentale, per il quale l'orientamento del giudice amministrativo è costante nel senso che "...il soggetto la cui posizione giuridica è incisa da un provvedimento amministrativo, null'altro deve dimostrare, per legittimare l'*actio ad exhibendum* nei confronti degli atti e documenti formati nel relativo procedimento, se non la sua veste di destinatario del provvedimento stesso, posto che, in questo caso, l'interesse «giuridicamente rilevante» risulta già normativamente qualificato dagli art. 9 e 10 legge n. 241 del 1990".

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 3 febbraio 2009)

### Procedimento già concluso

#### *Autonomia dell'interesse sottostante all'istanza di accesso*

La circostanza che il procedimento amministrativo si sia concluso al momento della presentazione dell'istanza di accesso non vale a giustificare il rigetto della stessa. L'art. 22, c. 1, lettera d) garantisce espressamente il diritto di accesso ai documenti amministrativi anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, sancendo in tal modo l'autonomia dell'interesse sottostante all'istanza di accesso rispetto alla esistenza o alla pendenza di uno specifico procedimento al quale l'istante sia interessato.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 14 gennaio 2009)

### Apprezamenti da parte dell'Amministrazione e del giudice amministrativo

#### *Illegittimità*

In merito alla oggettiva utilità o meno della documentazione richiesta nel corso di un giudizio pendente ovvero alla proponibilità del giudizio ovvero ancora alla semplice valutazione da parte dell'interessato circa la opportunità o meno di agire in sede giurisdizionale, nessun apprezzamento deve essere effettuato né dall'Amministrazione destinataria dell'istanza né da parte del giudice amministrativo, sempre che l'interessato abbia dichiarato e motivato il suo interesse a tutelare la posizione soggettiva vantata tramite la conoscenza del contenuto degli atti richiesti.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 14 luglio 2009)

---

## DOCUMENTI ACCESSIBILI

---

### Fascicolo personale

#### *Accessibilità*

Il pubblico dipendente è titolare di una posizione giuridicamente tutelata in relazione alla conoscenza degli atti contenuti nel suo fascicolo personale, senza, tra l'altro, che ricorra la necessità per il medesimo di esternare espressamente la presenza di un concreto ed immediato interesse (C.d.S., Sez. VI, sent. 24 maggio 1996, n. 727). Il pubblico dipendente, infatti, ha diritto di ottenere l'accesso ad ogni documento che direttamente lo riguarda, acquisito nel fascicolo personale, in quanto potenzialmente munito di rilievo amministra-

tivo nel contesto dello svolgimento del rapporto di impiego (T.A.R. Campania-Napoli, Sez. V, sent. 10 aprile 2003, n. 3691); tale diritto, tra l'altro, non viene meno neanche se il dipendente viene collocato a riposo, atteso che, in seguito alla cessazione del rapporto di impiego, non viene meno e, dunque, non può essere escluso il persistere dell'interesse del soggetto in questione ad una ricognizione storica degli atti che lo riguardano al fine di verificarne la corretta tenuta ed eventualmente acquisire elementi che potrebbero rivelarsi utili e/o necessari per attivare iniziative volte alla tutela dei suoi interessi ovvero per avanzare pretese comunque connesse al rapporto intercorso con l'Amministrazione (T.A.R. Campania-Napoli, Sez. V, sent. 27 marzo 2003, n. 3025; T.A.R. Lazio-Roma, Sez. I *quater* - sent. 10 marzo 2006 n. 1862).

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 14 gennaio 2009)

### **Bando di gara**

#### *Accessibilità*

In considerazione dell'ampia nozione di pubblica amministrazione fatta propria dall'art. 22, c. 1, lett. e) della legge generale sull'attività dei pubblici poteri, si ritiene che il bando di gara sia un documento amministrativo e, dunque, accessibile.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 14 gennaio 2009)

### **Relazioni di servizio**

#### *Accessibilità*

Il ricorrente ha certamente un interesse diretto, concreto ed attuale ad accedere alle relazioni di servizio sul proprio conto, trattandosi di atti che lo concernono, la cui conoscenza gli è indispensabile ai fini della tutela in giudizio dei propri interessi giuridicamente rilevante. Risulta assolutamente inconferente il richiamo al disposto dell'art. 24, c. 6, lettera c) della legge n. 241/90, al fine di escludere la sussistenza del diritto di accesso del ricorrente. Tale norma, attribuendo al Governo la possibilità di prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi riguardanti le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione ed alla repressione della criminalità, non è di per sé idonea a giustificare il rigetto di un'istanza di accesso. Ma anche a voler negare che sia necessario far riferimento ad una norma di rango regolamentare attuativa della facoltà attribuita al Governo dall'art. 24, c. 6, lettera c) della legge n. 241/90 per poter giustificare la sottrazione all'accesso di documenti di tal genere, non si vede come si possa ricondurre una relazione di servizio alla categoria dei documenti riguardanti le strutture e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione ed alla repressione della criminalità.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 14 gennaio 2009)

### **Documenti relativi alla dichiarazione dei redditi di un terzo**

#### *Accessibilità*

È illegittimo invocare il segreto d'ufficio, ex art. 68 del d.P.R. n. 600/73, per giustificare il rigetto dell'istanza di accesso del ricorrente ai documenti relativi all'intera dichiarazione dei redditi di altro soggetto. Ai sensi del c. 1 di tale disposizione, così come modificato dall'art. 6 della legge n. 412/77, infatti, non è considerata violazione d'ufficio la comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 24 febbraio 2009)

## **Denuncia e/o esposto presentato all'autorità di polizia giudiziaria e trasmesso da essa al pubblico ministero**

### *Accessibilità*

La denuncia o l'esposto presentato all'autorità di polizia giudiziaria, e successivamente trasmesso da essa al pubblico ministero, in ottemperanza all'obbligo sancito dall'art. 347 c.p.p., rientra nella categoria dei documenti amministrativi, ex art. 22 della legge n. 241/90, sicché è illegittimo il diniego di accesso ad un esposto/denuncia (cfr., *ex plurimis*, T.A.R. Lazio, Sez. I bis, sent. n. 5406/2008).

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 24 marzo 2009)

## **Tabulati telefonici**

### *Inaccessibilità*

Non è contestabile che i tabulati telefonici relativi alle chiamate in entrata non costituiscono un documento, ai sensi dell'art. 22, c. 1, lettera d) della legge n. 241/90, non essendo qualificabili in termini di rappresentazione del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, ma di eventi. Tali dati non sono detenuti dal gestore di telefonia nelle forme del documento amministrativo, ma sono il frutto di tutta una serie di accertamenti da parte del gestore, consistenti nell'elaborazione di dati in suo possesso, laddove, ai sensi dell'art. 2, c. 2, del d.P.R. n. 184/2006, la pubblica amministrazione non è tenuta ad alcuna elaborazione di dati al fine di soddisfare le richieste di accesso. Si tratta di dati personali, l'accesso ai quali è compiutamente disciplinato dal c.d. codice della privacy (d.lgs. n. 196/2003), il cui art. 145, c. 1, prevede che il relativo diritto possa esser fatto valere dinanzi all'autorità giudiziaria o con ricorso al Garante.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 24 marzo 2009)

## **Lettera della Direzione Nazionale Antimafia**

### *Accessibilità se il documento non contiene dati investigativi*

Deve essere accolta l'istanza di accesso volta ad ottenere copia di una lettera della Direzione Nazionale Antimafia al fine di depositarla dinanzi al giudice di pace presso il quale pende un procedimento in cui l'odierno ricorrente figura quale parte lesa del reato di diffamazione. Infatti, nel caso in cui si tratti di un documento non contenente dati investigativi, ma di un documento avente natura amministrativa, l'accesso ad esso deve essere garantito, ai sensi dell'art. 24, c. 7 della legge n. 241/90.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 8 settembre 2009)

## **Pratiche di Polizia giudiziaria**

### *Inaccessibilità*

Il rigetto dell'istanza di accesso avente ad oggetto documenti inerenti all'esercizio di funzioni di polizia giudiziaria è assolutamente conforme alla legge n. 241/90. L'oggetto della richiesta di accesso è costituito da documenti sottratti all'accesso, ai sensi dell'art. 24, c. 1, lettera a) della legge n. 241/90 (cfr., *ex plurimis*, C.d.S. Sez. IV., sent. 12.12.2008, n. 6187).

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 22 settembre 2009)

## **Documenti dei fascicoli dei ricorsi straordinari innanzi al Presidente della Repubblica**

### *Accessibilità*

I documenti dei fascicoli dei ricorsi straordinari innanzi al Presidente della Repubblica sono accessibili atteso che se non vi sono casi di segreto previsti dall'ordinamento. Secondo la giurisprudenza, infatti, l'amministrazione deve mettere a disposizione del ricorrente le proprie deduzioni e i documenti su cui si fondano.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 15 dicembre 2009)

### **Documenti esclusi dall'accesso per disciplina speciale**

*D.M. 10 maggio 1994, n. 415 (Regolamento per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi del Ministero dell'Interno e degli organi periferici) - Atti relativi alla attività di prevenzione della criminalità*

È legittimo il diniego di accesso opposto al ricorrente, riguardante un'ordinanza di servizio di un Questore, sulla base del disposto dell'art. 3, del D.M. n. 415/94 che, alla lett. d), sottrae espressamente all'accesso "i documenti relativi all'organizzazione ed al funzionamento dei servizi di polizia, ivi compresi quelli relativi all'addestramento, all'impiego ed alla mobilità del personale delle Forze di Polizia", per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero ai fini di prevenzione e repressione della criminalità.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 14 gennaio 2009)

*Documenti riguardanti il procedimento per l'adozione del divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplosive*

È legittimo il diniego di accesso opposto al ricorrente, concernente documenti riguardanti il procedimento per l'adozione nei suoi confronti del divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplosive, sulla base del disposto della lett. a) e b) dell'art. 3 del d.m. n. 415 del 1994 e successive modificazioni ed integrazioni, che sottrae espressamente all'accesso "a) le relazioni di servizio ed altri atti o documenti presupposto per l'adozione degli atti o provvedimenti dell'autorità nazionale e delle altre autorità di pubblica sicurezza, nonché degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza; b) le relazioni di servizio, informazioni ed altri atti o documenti inerenti ad adempimenti istruttori relativi a licenze, concessioni od autorizzazioni comunque denominate o ad altri provvedimenti di competenza di autorità o organi diversi, compresi quelli relativi al contenzioso amministrativo, che contengono notizie relative a situazioni di interesse per l'ordine e la sicurezza pubblica" per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero ai fini di prevenzione e repressione della criminalità sottrae all'accesso.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 24 novembre 2009)

*D.M. 16 febbraio 1994, n. 1951 (Regolamento per la disciplina del diritto dell'accesso presso l'INPS) – Dichiarazioni rese dai lavoratori nel corso dell'accertamento ispettivo*

È legittimo il diniego di accesso opposto dall'INPS, riguardante il verbale contenente le dichiarazioni rese dai lavoratori nel corso dell'accertamento ispettivo, basato sull'art. 12 del D.M. 16 febbraio 1994, n. 1951, All. A. Infatti, al fine di evitare ritorsioni della parte datoriale nei confronti del lavoratore, detta disposizione esclude l'accessibilità delle dichiarazioni rese da questi ultimi nel corso dell'accertamento ispettivo.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 20 aprile 2009)

*D.M. 14 giugno 1995, n. 519 (Regolamento concernente la categoria di documenti sottratti al diritto di accesso della Amministrazione della difesa) – Stato Maggiore dell'Esercito*

È da respingere il ricorso proposto dal ricorrente avente ad oggetto il differimento opposto dallo Stato Maggiore dell'Esercito, circa la richiesta di accesso alla documentazione relativa al proprio trasferimento, in quanto questo si fonda sulla disposizione regolamentare di cui al D.M. n. 519 del 14 giugno 1995, che fa rientrare gli atti in questione tra quelli sottratti all'accesso siccome relativi "alla pianificazione relativa all'impiego del personale".

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 12 maggio 2009)

*Relazioni in merito alle frequentazioni dei componenti della famiglia – Arma dei Carabinieri*

È legittimo il diniego di accesso opposto dal Comando dei Carabinieri circa la richiesta di accesso alle relazioni redatte da quest'ultimo in merito alle frequentazioni dei componenti della famiglia del ricorrente, con particolare riferimento alla moglie, al fine di acquisire elementi utili in vista della causa per separazione intentata dal ricorrente stesso. Il diniego opposto dall'amministrazione resistente è principalmente basato sulle previsioni regolamentari contenute nel D.M. n. 519 del 14 giugno 1995.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 8 settembre 2009)

*Documenti relativi a "Programmazione, pianificazione, condotta ed analisi di attività operative, esercitazioni NATO e nazionali"*

È legittimo il diniego di accesso formulato dall'Arenautica Militare avente ad oggetto i documenti relativi a "Programmazione, pianificazione, condotta ed analisi di attività operative, esercitazioni NATO e nazionali", in quanto l'all. 1 del D.M. n. 519/95 sottrae tali documenti all'accesso per un periodo di 50 anni. Pertanto, rilevata l'impossibilità di disapplicare la previsione regolamentare posta a fondamento dell'impugnato diniego, la Commissione, non essendo dotata dei necessari poteri, non può che respingere il ricorso.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 15 dicembre 2009)

*Del. 217/01/CONS (Regolamento concernente l'accesso ai documenti) – Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*

È legittimo il diniego di accesso opposto dall'A.G.COM., riguardante le note, le proposte ed ogni altra elaborazione delle unità organizzative con funzione di studio e di preparazione del contenuto di atti, in quanto questo si fonda sull'art. 4, c. 1, lettera a) della delibera n. 217/01/CONS dell'A.G.COM. Tale delibera qualifica espressamente tali documenti come proposte del servizio Comunicazione politica e Risoluzione dei conflitti di interesse, sicché rientrano nel novero dei documenti sottratti all'accesso, ai sensi dell'art. 4, c. 1, lettera a) del summenzionato Regolamento. Ai sensi dell'art. 23 della legge n. 241/90, il diritto di accesso nei confronti delle Autorità di garanzia si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall'art. 24 della legge. Il T.A.R. Lazio, Sez. III, nella sent. n. 1931 del 2006, ha affermato che le limitazioni del diritto di accesso enucleate dalla fonte regolamentare appaiono dotate di una maggiore stabilità allorché provengano da un'Autorità di garanzia e di vigilanza. La stessa sentenza, proprio con specifico riferimento all'art. 4, c. 1, lettera a) della delibera n. 217/01/CONS dell'A.G.COM., ne ha affermato la compatibilità con la normativa di rango primario, in ragione della delimitazione contenutistica della norma regolamentare in questione, di cui è stata ravvisata la analogia alla norma contenuta nell'art. 24, c. 1, lettera c) della legge n. 241/90 che sottrae all'accesso "...l'attività della pubblica

*amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione".*

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 14 luglio 2009)

*D.M. 4 novembre 1994, n. 757 (Regolamento concernente le categorie di documenti formati o stabilmente detenuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sottratti al diritto d'accesso) – Dichiarazioni relative al proprio datore di lavoro nel corso di indagini ispettive disposte dal Ministero del lavoro*

Ai sensi dell'art. 2, c. 1, lett. c), D.M. 4 novembre 1994, n. 757, "sono sottratte al diritto di accesso le seguenti categorie di atti in relazione alla esigenza di salvaguardare la vita privata e la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, di gruppi, imprese e associazioni: c) documenti contenenti notizie acquisite nel corso delle attività ispettive, quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico di lavoratori o di terzi".

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 8 settembre 2009)

*D.M. 29 ottobre 1996, n. 603 (Regolamento per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso in attuazione dell'art. 24, c. 4, della L. 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi») – Documentazione finanziaria, economica patrimoniale e tecnica*

A tenore dell'art. 5, c. 1, lett. a) del D.M. n. 603 del 1996 ed in relazione all'esigenza di salvaguardare la vita privata e la riservatezza di persone fisiche e giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, è sottratta all'accesso la documentazione finanziaria, economica, patrimoniale e tecnica di persone fisiche e giuridiche, gruppi, imprese e associazioni comunque acquisita ai fini dell'attività amministrativa ed i documenti ad essi direttamente connessi. Tuttavia, nel caso in cui i documenti siano necessari per tutelare in giudizio i propri diritti, la costante giurisprudenza ritiene che il diritto di accesso debba prevalere sul diritto alla riservatezza dei contro interessati.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 8 settembre 2009)

*Documentazione riguardante il provvedimento di diffida a cessare l'attività commerciale – Guardia di Finanza*

Il diniego dell'accesso a tutti i documenti posti alla base del provvedimento con cui l'Amministrazione aveva diffidato il ricorrente a cessare l'attività commerciale non appare giustificato dal disposto dell'art. 4, lettera f) del D.M. n. 603/96, che esclude l'ostensibilità delle relazioni di servizio redatte da militari del Corpo della Guardia di Finanza nell'esercizio dei loro compiti di tutela dell'ordine di sicurezza pubblica. Il ricorrente è interessato a conoscere la documentazione posta alla base di un provvedimento con cui era stato diffidato a cessare lo svolgimento di un'attività incompatibile con l'appartenenza al Corpo della Guardia di Finanza. Le relazioni di servizio redatte nell'ambito del procedimento all'esito del quale è stato adottato il provvedimento amministrativo in parola non sono, con tutta evidenza, riconducibili allo svolgimento del servizio diretto alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. In relazione a tali documenti appare assolutamente ingiustificata la compressione del diritto di difesa del ricorrente obiettivamente determinata dalla limitazione dell'accesso opposta dall'Amministrazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 24 marzo 2009)

*d.P.C.M. 10 novembre 1993 (Regolamento interno del Consiglio dei Ministri) – Verbale del Consiglio dei Ministri*

Alla luce del disposto dell'art. 13 del d.P.C.M. 10.11.1993, è legittimo il diniego di accesso al verbale del Consiglio dei Ministri, che documenta la valutazione dell'opportunità dell'impugnazione di una legge regionale, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in quanto il verbale del Consiglio dei Ministri è atto riservato, l'accesso al quale può essere autorizzato ad altri soggetti solo da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, salvo che il Consiglio stesso abbia deliberato in senso contrario. I documenti nei cui confronti è esercitabile il diritto di accesso, ai sensi della legge n. 241/90, sono solo quelli che ineriscono all'esercizio della funzione amministrativa, tale disciplina non essendo applicabile ai documenti che si riferiscono alla funzione giurisdizionale e/o alla funzione di indirizzo politico (o di governo che dir si voglia). L'istanza di accesso in questione ha ad oggetto un atto (verbale di una seduta del Consiglio dei Ministri) che documenta la valutazione dell'opportunità dell'impugnazione di una legge regionale, attività certamente riconducibile all'esplicazione di una manifestazione della funzione di governo. L'estraneità di tale documento all'ambito di operatività della disciplina dettata dalla legge n. 241/90, esclude la possibilità di far valere il diritto di accedervi ai sensi dell'art. 22 della predetta legge e, conseguentemente, di contestare la legittimità dell'art. 13 del d.P.C.M. 10.11.1993, denunciandone la conformità al paradigma del regolamento che dovrebbe disciplinare i casi di sottrazione all'accesso dei documenti amministrativi, ex art. 24, c. 6 della stessa legge.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 24 novembre 2009)

*Del. 11 dicembre 2007 della Banca d'Italia – (Regolamento per la disciplina delle modalità dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi concernenti l'attività di vigilanza in materia bancaria e finanziaria) – Rapporto redatto all'esito degli accertamenti ispettivi di vigilanza*

Il rapporto redatto all'esito degli accertamenti ispettivi di vigilanza svolti dalla Banca d'Italia presso la Banca BSI Italia S.p.A. rientra certamente tra i documenti sottratti all'accesso, ai sensi dell'art. 2, c. 1, lettera a) del regolamento per l'esclusione del diritto di accesso, adottato con provvedimento del Governatore della Banca d'Italia, del 16 maggio 1994, trattandosi di un documento afferente all'attività di vigilanza contenente dati coperti da segreto d'ufficio, per espressa previsione dell'art. 7, c. 1, del d.lgs. n. 385/93, correttamente richiamato dalla Banca d'Italia a sostegno del rigetto dell'istanza di accesso in questione. Tale norma regolamentare è a tutt'oggi vigente ed è fatta salva dall'art. 2, c. 1, della deliberazione adottata dal Direttore generale della Banca d'Italia in data 11 dicembre 2007 (con cui è stato approvato il regolamento per la disciplina delle modalità dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi concernenti l'attività di vigilanza della Banca d'Italia), che individua l'oggetto del diritto di accesso nei documenti amministrativi formati o detenuti stabilmente dalla Banca d'Italia nell'ambito dell'attività di vigilanza bancaria e finanziaria, esistenti al momento della richiesta e non sottratti all'accesso dalla legge o dal regolamento per l'esclusione del diritto di accesso, di cui al provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 16 maggio 1994.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 15 dicembre 2009)

## Informazioni

### *Esclusione dall'accesso*

Il diritto di accesso di cui alla legge n. 241/90, per espressa previsione del legislatore, costituisce uno strumento messo a disposizione dei cittadini per conoscere i documenti formati o comunque in possesso di una pubblica amministrazione, in una logica di sistema complessiva preordinata al perseguimento di una maggiore trasparenza dell'agire amministrativo. Esula, per converso, dall'ambito di applicazione della suddetta normativa il caso in cui il cittadino chieda informazioni che non abbiano la forma di documenti amministrativi. Laddove, invero, il legislatore ha inteso estendere l'accesso anche alle informazioni, lo ha stabilito espressamente come nel caso dell'accesso disciplinato dal d.lgs. n. 267/2000 o nel caso dell'accesso in materia ambientale.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 24 marzo 2009)

## Documento non ancora formato

### *Accessibilità*

La circostanza di non aver creato il documento rispetto al quale si chiede l'accesso non costituisce valido motivo per negare l'accesso. L'art. 22, c. 1, lett. d) della legge n. 241/90, invero, ritiene sufficiente che l'amministrazione detenga il documento richiesto e non che l'abbia formato.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 8 settembre 2009)

## Documento in via di formazione

### *Inaccessibilità*

Ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. n. 184 del 2006 "Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione, di cui all'art. 22, c. 1, lettera e), della legge, nei confronti dell'autorità competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente. La pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso".

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 22 settembre 2009)

---

## MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO

---

## Istanza di accesso indeterminata

### *Inammissibile*

Nel dettare la disciplina del diritto di accesso, con particolare riferimento al c.d. accesso informativo, il legislatore ha espressamente addossato al richiedente l'onere di comprovare la titolarità di situazione giuridica legittimante l'accesso corrispondente al contenuto di altra situazione giuridicamente tutelata. Ciò allo specifico fine di evitare di trasformare l'accesso in uno strumento di controllo diffuso sull'azione amministrativa da parte di chiunque dichiari *sic et simpliciter* di avervi interesse. Lo strumento a disposizione dell'amministrazione per valutare la sussistenza di tale profilo è costituito dalla motivazione dell'istanza di accesso dalla quale il destinatario dell'istanza deve poter cogliere gli elementi utili che supportano la legittimazione del richiedente.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 24 febbraio 2009)

## **Diritto di visione e di copia**

### *Ammissibilità*

Le modalità di esercizio del diritto di accesso debbono considerarsi comprensive tanto della presa visione del documento quanto della sua estrazione di copia. Ciò emerge dalla lettura dell'art. 22, c. 1, lett. a), il quale prevede che per diritto di accesso deve intendersi "...il diritto degli interessati di prendere visione ed estrarre copia di documenti amministrativi". La circostanza che il legislatore abbia definito l'accesso come il diritto di prendere visione «e» di estrarre copia del documento richiesto, in altri termini, induce a ritenere superata la concezione eventualmente monofasica delle modalità di esercizio del diritto di accesso consistente nella sola visione dell'atto, per accedere, viceversa, ad un'impostazione inscindibilmente bifasica che, oltre alla visione, comprende anche l'estrazione di copia del documento. Pertanto, salvo il caso in cui sia lo stesso accedente a voler esercitare il diritto nella forma della sola visione del documento, l'accesso sembrerebbe non tollerare più differenziazioni tra estrazione e visione di quanto richiesto.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 24 marzo 2009)

## **Accesso agli altri documenti richiamati nel documento oggetto dell'accesso**

### *Accessibilità*

Ai sensi dell'art. 7, c. 2, del DPR n. 184/2006, l'accoglimento della richiesta di accesso ad un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti allo stesso procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o di regolamento.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 3 novembre 2009)

## **Equivalenza tra comunicazione di informazioni e rilascio di copia**

### *Inammissibilità*

La comunicazione di informazioni relative alla vicenda alla base del gravame non è equivalente al rilascio di copia dei chiesti documenti.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 15 dicembre 2009)

## **Documentazione in ordine cronologico**

### *Insussistenza di un obbligo in capo alle amministrazioni*

Non vi è alcuna previsione normativa che imponga alle amministrazioni di rendere disponibile la documentazione richiesta in ordine cronologico, dal momento che le modalità concrete di adempimento del diritto di accesso sono stabilite autonomamente da ciascuna amministrazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 3 novembre 2009)

---

## **ORGANIZZAZIONE SINDACALE (DIRITTO DI ACCESSO DI)**

---

## **Documenti relativi alla sicurezza sul luogo di lavoro**

### *Accessibilità*

È legittimo il ricorso presentato dal Sindacato nazionale autonomo lavoratori della scuola, in quanto è supportato da un interesse sufficientemente qualificato che pertiene al sindacato in quanto tale. Al riguardo si osserva che tra i soggetti formalmente legittimati a presentare

istanza di accesso la legge n. 241/90 contempla anche gli enti esponenziali di interessi diffusi quali, appunto, le organizzazioni sindacali. Per costoro la legittimazione attiva all'esercizio del diritto di accesso è subordinata alla circostanza che con la domanda ostensiva si intendano tutelare interessi del sindacato in quanto tale e non situazioni giuridiche soggettive dei singoli iscritti. Nel caso di specie, tenuto conto anche della disposizione statutaria che specificamente assegna al sindacato ricorrente il compito di difendere i diritti dei suoi iscritti con riferimento alla sicurezza sui luoghi di lavoro, non è dubitabile l'afferenza dei documenti domandati al perseguimento delle finalità statutarie proprie dell'O.S. ricorrente.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 4 giugno 2009)

### **Provvedimenti emanati al fine di prevenire rischi per l'incolumità degli appartenenti alle Forze dell'ordine**

#### *Accessibilità*

Non vi è motivo di dubitare della sussistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale di un dirigente di un'organizzazione sindacale del personale appartenente alla Polizia di Stato, ad accedere ai provvedimenti emanati al fine di prevenire rischi per l'incolumità degli appartenenti alle Forze dell'ordine di volta in volta impiegati nei servizi di ordine pubblico svolti presso lo Stadio Olimpico e le zone limitrofe, ai sensi dell'art. 22, c. 1, lettera b) della legge n. 241/90. Il ricorrente, infatti, ha dato impulso ad un procedimento penale in cui sono venute in rilievo carenze strutturali ed organizzative relative alla gestione dello Stadio Olimpico e delle zone limitrofe, ove sono impiegati appartenenti alle Forze dell'ordine. Non vi è ragione di non consentire l'accesso richiesto, anche in considerazione del fatto che il procedimento penale in questione è stato archiviato in quanto, negli anni successivi agli esposti ed alle diffide lo Stadio Olimpico risulta essere stato adeguato alle normative vigenti.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 8 settembre 2009)

### **Missiva della U.I.L.**

#### *Accessibilità*

Il segretario di un'organizzazione sindacale del personale di polizia penitenziaria ha diritto di accedere alla missiva della U.I.L. nella quale si formulano precise accuse relative a pressioni che sarebbero state esercitate da personale di Polizia penitenziaria nei confronti di altro personale gerarchicamente subordinato al fine di ottenere adesioni sindacali all'organizzazione di appartenenza. L'interesse del ricorrente, quale segretario dell'organizzazione sindacale, ad accedere alla nota in questione è indiscutibile, in considerazione dell'intenzione di questo, di reagire con un esposto-denuncia a tutela dell'immagine professionale della categoria di lavoratori da lui rappresentata.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 20 aprile 2009)

### **Accesso previo pagamento dei diritti di segreteria per le copie cartacee**

#### *Ammissibilità*

È legittima la richiesta di corresponsione dei diritti di segreteria per le copie cartacee prima della visione dei documenti oggetto dell'accesso, in caso di notevole mole di documenti desiderati. L'assunto del rappresentante sindacale, secondo cui tale richiesta rappresenta una "volontà del dirigente scolastico di impedire l'attività sindacale del sottoscritto ostacolando l'acquisizione di documenti che dovrebbero al contrario essere alla portata di tutti", non può essere condiviso in quanto l'art. 25 della legge n. 241/90

afferma che *“il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di misura”*. In conformità a tale previsione legislativa, il d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, all'art. 7 c. 6, stabilisce che *“in ogni caso, la copia dei documenti è rilasciata subordinatamente al pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'art. 25 della legge, secondo le modalità determinate dalle singole amministrazioni. Su richiesta dell'interessato, le copie possono essere autenticate”*.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 22 settembre 2009)

---

## PROCEDURE CONCORSUALI

---

### Tutela dei controinteressati

#### *Illegittimità*

È illegittimo il diniego di accesso opposto dall'amministrazione agli elaborati degli altri candidati relativi alle prove scritte concorsuali completi di eventuali schede di valutazione, quando questo è fondato sulla prevalenza da accordare alla tutela della riservatezza degli altri candidati rispetto al bisogno di conoscenza del ricorrente. I partecipanti ad una procedura concorsuale pubblica, infatti, non rivestono la qualità di controinteressati, atteso che gli atti contenenti dati degli altri candidati *“...una volta acquisiti alla procedura, escono dalla sfera personale dei partecipanti che, pertanto, non assumono la veste di controinteressati in senso tecnico nel giudizio avverso il diniego di accesso”* (T.A.R. Lazio-Roma, Sez. III, 8 luglio 2008, n. 6450).

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 14 gennaio 2009)

#### *Graduatoria della prova preselettiva del concorso per titoli ed esami – Accessibilità*

Si deve riconoscere il diritto del ricorrente ad accedere alla graduatoria della prova preselettiva del concorso per titoli ed esami, al quale aveva partecipato, nella sua integralità. La Commissione ritiene di dover confermare il proprio orientamento consolidato, confortato dalla giurisprudenza più recente (cfr., per tutti, T.A.R. Campania-Napoli, Sez. II, sent. n. 3809/2006), secondo la quale, con riferimento alle schede di valutazione ed agli elaborati scritti di un concorso pubblico, la partecipazione ad un concorso pubblico fa venir meno l'esigenza di tutela della riservatezza dei candidati che, prendendo parte alla selezione, hanno acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza. Ne consegue che, tali atti, una volta acquisiti alla procedura escono dalla sfera personale dei partecipanti, che non assumono la veste di controinteressati in senso tecnico nel giudizio relativo all'istanza di accesso a tali atti, alla cui ostensione non si possono opporre. Ad analoghe conclusioni, quindi, si deve pervenire con riferimento alla graduatoria compilata sulla base della valutazione delle prove di esame e dei titoli.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 24 febbraio 2009)

### Differimento dell'accesso nel caso di operazioni concorsuali non concluse

#### *Legittimità*

È legittimo il differimento opposto dall'amministrazione resistente basato sulla disposizione regolamentare di cui all'art. 3, c. 2 del Decreto Ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, la quale stabilisce che l'accesso *“agli elaborati ed alle schede di valutazione è consentito in relazione*

alla conclusione delle varie fasi del procedimento, ai cui fini gli atti stessi sono preordinati. Fino a quando il procedimento non sia concluso, l'accesso è limitato ai soli atti che riguardino direttamente il richiedente, con esclusione degli atti relativi ad altri concorrenti”.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 14 luglio 2009)

#### *Subprocedimento concluso – Accessibilità*

Risponde ad esigenze di opportunità amministrativa disporre il differimento nel caso di domanda di accesso presentata in corso di subprocedimento, dal momento che la conclusione di esso potrebbe risultarne rallentata. Il procedimento concorsuale, infatti, si articola in due subprocedimenti: quello che si conclude con la valutazione delle prove scritte e l'ammissione agli orali degli idonei, e quello che si conclude con le prove orali e la graduatoria conclusiva. Tuttavia, suddette esigenze di opportunità amministrativa non ricorrono nel caso in cui il subprocedimento sia ormai concluso ed il richiedente l'accesso abbia un urgente interesse all'accoglimento della sua domanda, tenuto conto che in caso contrario correrebbe il rischio – qualora potesse dimostrare un eventuale errore della Commissione esaminatrice – che la necessità di definire con esattezza la sua posizione potrebbe dar luogo ad un ritardo della nomina, con conseguente posposizione agli altri idonei. Né a ciò osta la circostanza che la documentazione possa essere ancora presso la Commissione esaminatrice. Quest'ultima è infatti organo straordinario dell'Amministrazione e pertanto spetta al responsabile del procedimento di acquisire eventualmente presso di essa i documenti necessari.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 8 settembre 2009)

#### **Accesso agli elaborati dei candidati diversi dal richiedente – Richieste parziali**

##### *Ammissibilità*

Atteso che il C.S.M. ammette il diritto di accesso ad una quantità superiore alla metà degli elaborati dei candidati ammessi alle prove orali, nulla vieta che il ricorrente, per evidenti motivi di razionalità del proprio operato, possa effettuare delle richieste parziali. Infatti, l'eventuale mancanza di significatività di dati parziali può eventualmente costituire mancanza di prova della scorrettezza dell'operato della Commissione ma non può pregiudicare il diritto di accesso che resta insindacabilmente libero di essere esercitato in tutto o in parte.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 24 febbraio 2009)

---

## PROCEDURE DI GARA

---

#### **Bando di gara**

##### *Accessibilità*

Sussiste, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/90, un interesse diretto, concreto ed attuale di un Comitato all'accesso al bando di gara esperito dall'ente per la scelta della società *advisor* per la valorizzazione e la cessione degli immobili; la legittimazione del ricorrente emerge dal contenuto dei documenti richiesti, concernente la dismissione dell'immobile al cui interno soddisfano le proprie esigenze abitative gli inquilini riunitisi nel Comitato.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 14 gennaio 2009)

### **Pratiche relative ad infortuni sul lavoro**

#### *Prevalenza dell'esercizio del diritto di difesa rispetto alla riservatezza*

Deve essere accolta l'istanza di accesso da parte di una società avente ad oggetto tutti i documenti relativi alle pratiche riguardanti infortuni sul lavoro di un terzo, sia per tutelare nelle sedi opportune i propri diritti ed interessi, sia per approntare un'adeguata difesa nel procedimento penale che il terzo stesso ha avviato. Nel caso in cui i documenti dovessero contenere dati inerenti lo stato di salute di quest'ultimo, l'art. 24, c. 7, della legge n. 241 del 1990 stabilisce che "l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'art. 60 del d.lgs. n. 196 del 2003". Pertanto, il diritto di difesa di un imputato in sede penale, attenendo al diritto di libertà personale, prevale sul diritto alla riservatezza del controinteressato.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 3 febbraio 2009)

### **Documenti relativi alla liquidazione dell'indennità**

#### *Prevalenza dell'esercizio del diritto di difesa rispetto alla riservatezza*

Il c. 7, dell'art. 24 della legge n. 241 del 1990, afferma che, in caso di documenti contenenti dati comuni "deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici". Poiché gli statini di erogazione delle indennità contengono dati comuni, si ritiene che il diritto di accesso debba prevalere sul diritto alla riservatezza dei controinteressati.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 24 febbraio 2009)

### **Buste paga dell'ex coniuge**

#### *Prevalenza dell'esercizio del diritto di difesa rispetto alla riservatezza*

Deve essere accolta l'istanza di accesso alle buste paga dell'ex coniuge, nonché ad ogni altro documento detenuto dall'amministrazione attestante l'erogazione di eventuali indennità, sussidi o altre provvidenze economiche, in quanto i documenti richiesti sono necessari per proporre un'azione innanzi il Tribunale volta alla revisione dell'ammontare dell'assegno di mantenimento disposto dal Tribunale stesso con la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio. È infatti illegittimo il diniego dell'Amministrazione fondato esclusivamente sulla tutela della riservatezza del controinteressato: la giurisprudenza (C.d.S. Sez. VI, 26 aprile 2005 n. 1896) ha avuto modo di chiarire che "nel bilanciamento di interessi che connota la disciplina del diritto di accesso, quest'ultimo prevale sull'esigenza di riservatezza del terzo ogniqualvolta l'accesso venga in rilievo per la cura o la difesa di interessi giuridici del richiedente, salvo che non si tratti di dati personali (dati c.d. sensibili), cioè di atti idonei a rivelare l'origine razziale etnica, le convenzioni religiose, politiche, lo stato di salute o la vita sessuale di terzi, nel qual caso l'art. 16, c. 2, d.lgs. 11 maggio 1999, n. 135 (ora art. 60, d.lgs. n. 196 del 2003) prescrive che l'accesso è possibile solo se il diritto che il richiedente deve far valere o difendere è di rango almeno pari a quello della persona cui si riferiscono i dati stessi". Ebbene, la documentazione richiesta dalla ricorrente non coinvolge la conoscenza di dati sensibili, ma solo dati patrimoniali accessibili da parte della ricorrente, il cui diritto di difesa dei propri diritti è, in ogni caso, da considerare di pari rango rispetto al diritto alla riservatezza della persona cui si riferiscono i dati richiesti.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 24 febbraio 2009)

## **Nominativi di coloro che hanno reso segnalazioni, denunce o rapporti informativi**

### *Prevalenza dell'esercizio del diritto di difesa rispetto alla riservatezza*

Il diritto alla riservatezza non può essere invocato quando la richiesta di accesso ha per oggetto il nome di coloro che hanno reso segnalazioni, denunce o rapporti informativi nell'ambito di un procedimento ispettivo o disciplinare (cfr., C.d.S. Sez. V, 27.5.2008 n. 2511; Sez. VI, 23.10.2007 n. 5569; Sez. VI, 25.6.2007 n. 3601; Sez. VI, 12.4.2007, n. 1699; Sez. V, 22.6.1998 n. 923; Ad. Plen. 4.2.1997 n. 5), "poiché la denuncia o l'esposto non possono considerarsi un fatto circoscritto al solo autore, all'Amministrazione competente al suo esame e all'apertura dell'eventuale procedimento, ma riguarda direttamente anche i soggetti «denunciati», nell'ordinamento delineato dalla legge n. 241 del 1990, ispirato ai principi della trasparenza, del diritto di difesa e della dialettica democratica, ogni soggetto deve poter conoscere con precisione i contenuti e gli autori di segnalazioni, esposti o denunce che, fondatamente o meno, possano costituire le basi per l'avvio di un procedimento ispettivo o sanzionatorio, non potendo la p.a. procedente opporre all'interessato esigenze di riservatezza. La tolleranza verso denunce segrete e/o anonime è un valore estraneo al nostro ordinamento giuridico. Emblematico, in tal senso, è l'art. 111 Cost. che, nel sancire (come elemento essenziale del giusto processo) il diritto dell'accusato di interrogare o far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, inevitabilmente presuppone che l'accusato abbia anche il diritto di conoscere il nome dell'autore di tali dichiarazioni" (T.A.R. Lombardia-Brescia, Sez. I, 29 ottobre 2008, n. 1469).

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 23 giugno 2009)

## **Documentazione acquisita dagli ispettori del lavoro nell'ambito dell'attività di controllo**

### *Prevalenza dell'esercizio del diritto di accesso rispetto alla riservatezza qualora venga autorizzata la divulgazione delle dichiarazioni rese*

La sottrazione al diritto di accesso della documentazione acquisita dagli ispettori del lavoro nell'ambito dell'attività di controllo loro affidata risponderebbe specificamente ad esigenze di riservatezza di coloro che hanno reso dichiarazioni, riguardanti la propria persona o anche altri soggetti, senza autorizzarne la divulgazione. Dunque, a contrario, laddove venga autorizzata la divulgazione da parte del soggetto che ha reso le dichiarazioni, non sussiste una esigenza di tutela di riservatezza.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 14 luglio 2009)

## **Esiti degli accertamenti ispettivi**

### *Prevalenza dell'esercizio del diritto di accesso rispetto alla riservatezza*

È illegittimo il diniego di accesso agli esiti degli accertamenti ispettivi svolti a carico dell'amministrazione presso la quale il ricorrente svolge attività lavorativa, in quanto quest'ultimo ha preso parte al procedimento ispettivo in qualità di dichiarante e comunque per l'indubbio interesse a conoscere tali esiti. Inconferente è il richiamo generico al D.M. n. 757/94 che escluderebbe dall'accesso i documenti richiesti a tutela della riservatezza di persone fisiche, giuridiche, imprese e associazioni. La tutela della riservatezza riferita ad una pubblica amministrazione, infatti, è un controsenso, stante la *ratio* brevemente richiamata delle disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi. In realtà la trasparenza della pubblica amministrazione intesa come processo culturale di rinnovamento dei rapporti amministrazione, non tollera eccezioni che si fondano su valori che farebbero tornare l'apparato amministrativo ad una logica prevalentemente incentrata sulla cultura del segreto, così come era prima dell'entrata in vigore della legge n. 241/90.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 22 settembre 2009)

## **Documentazione concernente la concessione dei benefici ex lege n. 104/92**

### *Prevalenza dell'esercizio del diritto di accesso rispetto alla riservatezza*

È illegittimo il parziale diniego opposto dall'amministrazione, con il quale si è escluso l'accesso nella forma dell'estrazione con riguardo alla documentazione concernente la concessione dei benefici ex lege n. 104/92, sul presupposto che contenendo dati sensibili *sub specie* di dati attinenti allo stato di salute di un controinteressato, di questi possa essere concessa la sola visione e non l'estrazione. La situazione sottostante l'istanza di accesso del ricorrente ha un rango costituzionale equiparato al diritto alla salute del controinteressato, essendo relativa al diritto al lavoro della ricorrente medesima che, come noto, trova più di un riconoscimento espresso nella Carta fondamentale del 1948. Inoltre, le modalità di esercizio del diritto di accesso sono sostanzialmente unitarie e comprendono sia la visione che l'estrazione di copia. D'altronde, non si vede come la sola visione dei documenti possa costituire un valido strumento a tutela della riservatezza. Nel caso di contrasto tra diritto di accesso e riservatezza, invero, delle due l'una: o si ritiene che la prevalenza debba essere accordata alla riservatezza e allora l'accesso dovrà essere negato, ovvero (come nel caso di specie) a prevalere è l'accesso il cui esercizio deve essere assicurato nella forma coestensiva all'estrazione di copia.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 24 novembre 2009)

## **Rapporti redatti dalla Polizia relativi ad incidenti stradali**

### *Accessibilità*

L'ostensione dei rapporti redatti della Polizia relativi ad incidenti stradali non appare idonea a ledere il diritto alla *privacy*, essendo presumibile che i rapporti in questione contengano solo informazioni relative alla dinamica degli incidenti. Ad ogni buon conto, qualora dati di tale natura siano contenuti in uno o più dei documenti richiesti, l'amministrazione ben potrà cancellarli, prima di ostenderli al ricorrente.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 3 febbraio 2009)

## **Diritto di visione e copia in caso di conflitto tra accesso e privacy**

### *Superamento della distinzione tra visione ed estrazione di copia*

Le modalità di esercizio del diritto di accesso debbono considerarsi comprensive tanto della presa visione del documento quanto della sua estrazione di copia. La circostanza che il legislatore abbia definito l'accesso come il diritto di prendere visione «e» di estrarre copia del documento richiesto, in altri termini, induce a ritenere superata la concezione eventualmente monofasica delle modalità di esercizio del diritto di accesso consistente nella sola visione dell'atto, per accedere, viceversa, ad un'impostazione inscindibilmente bifasica che, oltre alla visione, comprende anche l'estrazione di copia del documento. Pertanto, salvo il caso in cui sia lo stesso accedente a voler esercitare il diritto nella forma della sola visione del documento, l'accesso sembrerebbe non tollerare più differenziazioni tra estrazione e visione di quanto richiesto. A riprova di ciò, il limite contenuto nell'art. 8, c. 5, dell'abrogato d.P.R. n. 352/92 relativo alla sola visione del documento in presenza di controinteressati, non compare più nel d.P.R. n. 184/2006; in particolare l'art. 10, nel dettare la disciplina dei casi di esclusione, rinvia puramente e semplicemente all'art. 24 della legge. Quest'ultima disposizione, in caso di conflitto tra accesso e *privacy*, non distingue più tra visione ed estrazione di copia; al contrario, il c. 7, stabilisce che deve essere comunque garantito ai richiedenti l'accesso (e non più la «visione» dei documenti) per la cura e la difesa dei propri interessi giuridici. Ciò consente, altresì, di ritenere superato l'o-

rientamento giurisprudenziale che, in fattispecie simili, limitava l'accesso alla sola visione. D'altronde, considerare composto il conflitto tra accesso e riservatezza, limitando il primo alla mera visione del documento, appare sotto certi profili inutile, atteso che il vulnus alla riservatezza è arrecato nel momento in cui si accede anche solo visivamente ad un dato concernente un soggetto terzo rispetto al richiedente.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 24 marzo 2009)

## **Parere del Garante per la protezione dei dati personali**

*Richiesta nel caso di diniego o differimento per motivi inerenti dati personali*

La richiesta di parere al Garante per la protezione dei dati personali, di cui all'art. 25, scatta nel caso in cui l'accesso sia stato negato espressamente o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi. Nel caso in cui si tratti di un ricorso spiccato contro il silenzio di parte resistente, tale condizione non si verifica.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 24 marzo 2009)

---

## **SEGRETO ISTRUTTORIO**

---

### **Atti di indagine**

*Accessibilità in assenza di un provvedimento di sequestro*

Il segreto istruttorio di cui all'art. 329 c.p.p. non costituisce un motivo legittimo di diniego all'accesso dei documenti, fintanto che gli stessi siano nella disponibilità dell'amministrazione e il giudice che conduce l'indagine penale non li abbia acquisiti con uno specifico provvedimento di sequestro. Pertanto, i documenti sono accessibili qualora il giudice non abbia provveduto all'emanazione del suddetto provvedimento.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 3 febbraio 2009)

### **Denuncia o esposto**

*Accessibilità se presentati all'autorità giudiziaria dalla pubblica amministrazione nell'esercizio delle proprie istituzionali funzioni amministrative*

La denuncia o l'esposto presentato all'autorità di polizia giudiziaria, e successivamente trasmesso da essa al pubblico ministero, in ottemperanza all'obbligo sancito dall'art. 347 c.p.p., rientra nella categoria dei documenti amministrativi, ex art. 22 della legge n. 241/90, sicché è illegittimo il diniego di accesso ad un esposto/denuncia (cfr., *ex plurimis*, T.A.R. Lazio, Sez. I bis, sent. n. 5406/2008). Il Consiglio di Stato ha avuto occasione di precisare che solo nel caso in cui la denuncia sia stata presentata dalla pubblica amministrazione nell'esercizio delle sue funzioni di polizia giudiziaria, ad essa specificamente attribuite dall'ordinamento, si è in presenza di atti di indagine compiuti dalla polizia giudiziaria, in quanto tali soggetti al segreto istruttorio ai sensi dell'art. 329 c.p.p. e, conseguentemente sottratti all'accesso, ai sensi dell'art. 24 della legge n. 241/90. Nel caso in cui, invece, la denuncia sia stata presentata all'autorità giudiziaria dalla pubblica amministrazione nell'esercizio delle proprie istituzionali funzioni amministrative, non si ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 329 c.p.p. (C.d.S. Sez. VI, sent. n. 22/99; C.d.S. Sez. VI, sent. n. 7389/2006).

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 24 marzo 2009)

## Rapporto di servizio

### *Inaccessibilità*

Il rapporto di servizio costituisce un atto di polizia giudiziaria, in quanto consacra le risultanze di accertamenti effettuati dalla polizia urbana in vista dell'eventuale esercizio dell'azione penale. In quanto atto di polizia giudiziaria, il rapporto di servizio in questione è sottratto al diritto di accesso, ai sensi del combinato disposto dell'art. 24, c. 1, lettera a) della legge n. 241/90- che contempla l'esclusione del diritto di accesso nei casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dalla legge e dell'art. 329 c.p.p., che disciplina il segreto delle indagini preliminari (C.d.S. Sez. VI, sent. n. 7391/2006; C.d.S. Sez. IV, sent. n. 6187/2006). Il diritto di accesso a tale atto, pur potendo essere esercitato, se del caso, ai sensi dell'art. 116 c.p.p., non può essere invocato alla stregua della legge n. 241/90.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 12 maggio 2009)

## Nota dell'autorità giudiziaria circa la compilazione di un referto

### *Inaccessibilità*

Non può essere consentito l'accesso alla nota con cui l'autorità giudiziaria manifesta i suoi sospetti circa la natura dolosa di un incendio che, invece, il ricorrente ritiene accidentale, trattandosi, verosimilmente, di un documento coperto dal segreto delle indagini preliminari, sottratto all'accesso, in forza del combinato disposto dell'art. 24, c. 1, lettera a) della legge n. 241/90 e dell'art. 329 c.p.p.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 15 dicembre 2009)

---

## SEGRETO PROFESSIONALE

---

## Corrispondenza tra l'Avvocatura Distrettuale dello Stato e l'Amministrazione

### *Inaccessibilità*

Le note facenti parte della corrispondenza tra l'Avvocatura Distrettuale dello Stato e l'Amministrazione sono documenti coperti da segreto professionale, ex art. 622 c.p. e 200 c.p.p., in quanto tali rientranti nel novero dei documenti per i quali è escluso il diritto di accesso, ex art. 24, c. 1, lettera a) della legge n. 241/90. Non vale il richiamo alla sentenza n. 2433/01 del T.A.R. Sicilia-Catania che, pur avendo affermato che anche la corrispondenza interna tra Uffici non si sottrae al principio generale della trasparenza, nella misura in cui si inserisce in un procedimento amministrativo, ha escluso che le note che si riferiscono ad un giudizio in cui sia coinvolta l'Amministrazione, inviate dall'Amministrazione all'Avvocatura dello Stato, possano formare oggetto di accesso, per esser coperte dal segreto professionale. L'esclusione dell'accessibilità alla corrispondenza intercorsa tra l'Amministrazione e l'Avvocatura dello Stato è espressamente prevista dall'art. 2, lettera c) del d.P.C.M. 26.1.1996 n. 200 ("Regolamento recante norme per la disciplina di categorie di documenti formati o comunque rientranti nell'ambito delle attribuzioni dello Stato sottratti al diritto di accesso").

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 3 febbraio 2009)

## Parei resi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato

### *Inaccessibilità*

Il d.P.C.M. 26 gennaio 1996, n. 200, "Regolamento recante norme per la disciplina delle categorie di documenti formati o comunque rientranti nell'ambito delle attribuzioni dell'Avvo-

*atura dello Stato sottratti al diritto di accesso”, stabilisce che “ai sensi dell’art. 24, c. 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, in virtù del segreto professionale già previsto dall’ordinamento, al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti fra difensore e difeso” sono sottratti all’accesso i pareri resi in relazione a lite in potenza o in atto e la inerente corrispondenza, nonché gli atti defensionali (art. 2, c. 1, lett. a) e b). Inoltre, secondo la prevalente giurisprudenza, i pareri dell’Avvocatura distrettuale dello Stato si considerano accessibili solo nel caso in cui siano riferiti all’iter procedimentale e si innestino pertanto nel provvedimento finale e non anche nel caso in cui attengano alle tesi difensive di un procedimento giurisdizionale potenziale o in atto (C.d.S. Sez. V, n. 1983 del 2001, T.A.R. Veneto, Sez. I, n. 2124 del 2005) perchè in tal caso risultano coperti da segreto professionale (art. 622 c.p. e 200 c.p.p.), e, quindi, sono sottratti all’accesso.*

(Decisione della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 14 luglio 2009)

---

## SOCIETÀ

---

### **Documenti detenuti dalla Sisal S.p.A.**

#### *Accessibilità*

L’assunto secondo il quale la Sisal S.p.A., con riferimento alla sua attività di raccolta scommesse e gestione pronostici, va considerata come gestore di pubblico servizio in senso tecnico, qualificabile come “pubblica amministrazione”, ai sensi dell’art. 22, c. 1, lettera e) della legge n. 241/90 è fondato (cfr. *ex plurimis*, T.A.R. Veneto, Sez. I, 13.10.2004, n. 3726, T.A.R. Lombardia-Milano, Sez. III, 31 luglio 2002, n. 3280, Cass., s.u., 1 aprile 2003, n. 4994). Il ricorrente che aspira a divenire ricevitore Sisal Superenalotto, quindi, quale titolare del diritto di iniziativa economica, costituzionalmente garantito (art. 41 Costituzione), ha senza dubbio un interesse diretto, concreto ed attuale all’acquisizione dei documenti detenuti dalla società, ex art. 22, c. 1, lettera b) della legge n. 241/90.

(Decisione della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 24 marzo 2009)

### **FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio)**

#### *Documenti del concorso per il rilascio della licenza Agente di calciatori autorizzato dalla FIGC – Accessibilità*

La FIGC rientra nel novero delle federazioni sportive nazionali che svolgono l’attività sportiva, ai sensi dell’art. 15, c. 1 del d.lgs. n. 242/99; il comma successivo attribuisce espressamente alle federazioni sportive la natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato. Quanto all’attività diretta a verificare l’idoneità ai fini del rilascio della licenza Agente di calciatori autorizzato dalla FIGC si tratta certamente di un’attività di pubblico interesse che deve conformarsi quanto meno ai principi generali della legislazione nazionale. Pertanto il diritto di accesso ai documenti relativi alla prova cui ha partecipato il ricorrente è esercitabile nei confronti della FIGC, ai sensi del combinato disposto dell’art. 22, c. 1, lettera e) e dell’art. 23 della legge n. 241/90.

(Decisione della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 4 giugno 2009)

## **ENEL S.p.A.**

*Dichiarazione di pubblica utilità relativa alla realizzazione della cabina di smistamento su un immobile, decreto di occupazione del suolo, verbale di consistenza e decreto di esproprio – Accessibilità*

L'ENEL S.p.A. deve esser ritenuta passivamente legittimata all'istanza di accesso, in quanto detta istanza concerne atti e documenti inerenti all'esercizio di un'attività di pubblico interesse, ai sensi dell'art. 22, c. 1, lettera e) della legge n. 241/90. La spettanza al ricorrente del diritto ad accedere ai documenti richiesti si fonda sulla loro natura di atti endoprocedimentali del procedimento espropriativo destinato ad incidere direttamente nella sua sfera giuridica, trattandosi di una vicenda amministrativa che concerne un immobile di sua proprietà, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7, c. 1 e dell'art. 10, c. 1, lettera a) della legge n. 241/90.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 24 novembre 2009)

---

## **TUTELA DEI DIRITTI**

---

### **Certificati di diagnosi per indennità per malattia**

*Accessibilità*

Si rileva la legittimazione dell'accedente ai certificati di diagnosi per indennità per malattia, quale destinatario del provvedimento di assegnazione delle indennità per malattia. L'interesse ad accedere, invero, si fonda, nella fattispecie, sull'art. 10, c. 1, lett. a) della legge n. 241 del 1990, come noto dedicato all'accesso partecipativo da parte di coloro che abbiano preso parte ad un procedimento o siano, comunque, destinatari degli effetti del provvedimento adottato al termine del procedimento medesimo (cosiddetto accesso endoprocedimentale). In tali ipotesi l'interesse del richiedente è considerato dallo stesso legislatore *in re ipsa*, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento a conferire la legittimazione a prendere visione ed estrarre copie dei documenti afferenti al procedimento cui si sia preso parte. Nel caso in esame, non è dubbia la natura endoprocedimentale della richiesta di accesso formulata dal ricorrente, essendo preordinata alla conoscenza di un fascicolo medico-legale riguardante la persona del ricorrente medesimo e non ricorrendo alcuno dei limiti all'esercizio dell'accesso contemplati dall'art. 24 legge n. 241/90, cui lo stesso art. 10 espressamente rinvia.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 14 gennaio 2009)

### **Documenti riguardanti un'associazione di cui si è creditori**

*Accessibilità*

È illegittimo il diniego di accesso ai documenti riguardanti un'associazione, quando, attraverso i documenti richiesti si intende conoscere se la medesima è ancora operante e, in caso di esito positivo i nominativi dell'attuale rappresentante e dei soci, la eventuale esistenza di un fondo comune nonché la sua natura e consistenza, al fine di soddisfare il proprio credito. Nel caso in esame, è senza alcun dubbio sussistente un interesse diretto, concreto, attuale della ricorrente ad avere copia di quanto richiesto per potere procedere a soddisfare il proprio diritto di credito.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 14 gennaio 2009)

## **Relazione ispettiva**

### *Accessibilità*

È incontrovertibile la legittimazione dell'accedente alla relazione ispettiva integrale redatta dall'Ispettorato generale di Finanza del Ministero dell'Economia e Finanza, in esito alla verifica effettuata, presso una Camera di Commercio, avendo, il ricorrente, un contenzioso pendente con il suddetto ufficio e avendo, quindi, necessità di tutelare i propri diritti nelle opportune sedi giudiziarie. Se è vero che deve esistere un rapporto di strumentalità tra la conoscenza del documento (mezzo per la difesa degli interessi) e il fine (effettiva tutela della situazione giuridicamente rilevante della quale il richiedente è portatore), tale rapporto (sul quale cfr., C.d.S., Sez. VI, 22 ottobre 2002 n. 5814) ben sussiste, con riferimento a documenti che possono manifestarsi anche solo potenzialmente utili per confortare assunti difensivi in un giudizio, in quanto siffatto impiego degli atti è strettamente connesso all'esercizio di difesa per come è tutelato dal principio generale di cui all'art. 24 Cost. (su tale ultimo aspetto cfr., C.d.S., Ad. pl., 24 giugno 1999 n. 16).

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 14 gennaio 2009)

## **Documenti comprovanti le motivazioni circa una variazione dell'articolazione settimanale delle attività didattiche**

### *Accessibilità*

È fondato il ricorso del genitore di minore avverso il diniego di accesso volto a verificare le motivazioni alla base della variazione dell'articolazione settimanale delle attività didattiche disposta dal Circolo didattico. Nessun dubbio sulla legittimazione del ricorrente atteso che il documento oggetto della richiesta di accesso consentirebbe allo stesso di comprendere le ragioni di una variazione (quella relativa all'articolazione settimanale delle attività didattiche) che, oltre ad incidere sulla formazione scolastica dei figli del ricorrente, incide anche sulla più generale organizzazione della vita familiare. Considerata pertanto la titolarità in capo al ricorrente di interesse sufficientemente qualificato all'accesso derivante dall'essere lo stesso esercente la potestà sui figli minori frequentanti l'istituto scolastico resistente, si ritiene che l'accesso debba essere consentito.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 3 febbraio 2009)

## **Verbale di accesso ai luoghi di lavoro redatto a seguito del sopralluogo effettuato dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza**

### *Accessibilità*

Non vi è dubbio che l'istanza di accesso della ricorrente sia sorretta da un suo interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente all'esigenza di tutelare il suo diritto alla salute, collegato ai documenti cui si chiede l'accesso, ai sensi dell'art. 22, c. 1, lettera b) della legge n. 241/90, avendo il ricorrente necessità di accertare l'eventuale incidenza dell'ambiente lavorativo sulla genesi della patologia da cui è affetto, grazie alla conoscenza del verbale di accesso redatto a seguito del sopralluogo effettuato dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e della documentazione concernente i lavori di aspirazione per la pulizia dell'impianto di ventilazione sul corridoio dell'intero piano in cui si trova la stanza assegnata al ricorrente.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 3 febbraio 2009)

## **Atti relativi al procedimento di rilascio della licenza di porto d'armi**

### *Accessibilità*

Si ritiene fondata la richiesta del ricorrente di ottenere copia integrale della documentazione concernente il procedimento di rilascio della licenza di porto d'armi per l'esercizio dello sport del tiro a volo, per tutelare i propri diritti e la propria immagine, considerate le motivazioni poste alla base del provvedimento stesso ("per carenza di sicuro affidamento di non abusare dell'autorizzazione richiesta, sia in relazione alla pendenza penale pendente nei suoi riguardi per i reati di rissa e lesioni e per la convivenza con il genitore che da informazioni d'ufficio è risultato persona che per la sua condotta non fornisce sufficiente affidamento di non abusare delle armi che ella potrebbe detenere in caso di accoglimento dell'istanza e di cui, attesa la convivenza, avrebbe disponibilità di fatto"). È illegittimo, infatti, il diniego opposto dall'amministrazione fondato sull'art. 3 par. b) del D.M. n. 415/94, in quanto se è vero che tale norma individua le categorie di documenti formati o comunque rientranti nell'ambito della disponibilità del Ministero dell'Interno e degli organi periferici dipendenti, da ritenere sottratti all'accesso, tuttavia, tale divieto opera nei limiti in cui il medesimo è necessario per assicurare l'ordine pubblico, la prevenzione e la repressione della criminalità, con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione, alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte. I documenti richiesti non possono ritenersi inaccessibili poiché nel caso in esame il diritto di difesa, anche nell'eventuale bilanciamento degli interessi contrapposti, è comunque prevalente, quale diritto costituzionalmente garantito (art. 24 Cost.).

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 24 febbraio 2009)

## **Atti e verbali degli organi collegiali**

### *Accessibilità*

È fondata la richiesta di accesso del genitore rappresentante di classe agli atti e verbali degli organi collegiali, in quanto l'interesse in questione è legato all'esigenza di tutelare l'onorabilità del ricorrente in relazione ad una lettera delle docenti, di cui era stata data lettura durante la riunione del Consiglio di Interclasse allargato ai rappresentanti di classe, il cui contenuto era ritenuto offensivo nei riguardi dell'istante, in quanto denigratorio del ruolo di rappresentante dei genitori. Non vale argomentare a sostegno della tesi dell'insussistenza del diritto di accesso del ricorrente la considerazione, svolta dall'Amministrazione, che risultano trascorsi i termini per la presentazione di una querela per ingiuria o diffamazione. La denuncia di un fatto lesivo della propria onorabilità, di rilevanza penale, alla magistratura inquirente non è certo l'unico rimedio offerto dall'ordinamento giuridico a chi assume che il suo decoro o la sua reputazione sia stata ingiustamente lesa, che potrebbe rivolgersi al giudice civile per ottenere il risarcimento dei danni subiti.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 20 aprile 2009)

## **Documenti concernenti l'organizzazione dei corsi di recupero e di studio assistito**

### *Accessibilità*

Il ricorrente, in qualità di genitore, è titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale ad accedere ai documenti riguardanti la propria figlia, al fine di tutelare gli interessi di quest'ultima. Del resto in tal senso lo stesso art. 5 del D.M. n. 80 del 2007 stabilisce che "la scuola comunica subito alle famiglie, per iscritto, le decisioni assunte dal consiglio di classe, indicando le specifiche carenze rilevate per ciascuno alunno dai docenti delle singole discipline e i voti proposti in sede di scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle

quali l'alunno non ha raggiunto la sufficienza. Contestualmente vengono comunicati gli interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi che la scuola è tenuta a portare a termine entro la fine dell'anno scolastico, le modalità e tempi delle relative verifiche".

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 8 settembre 2009)

## **Cartelle esattoriali**

### *Accessibilità*

Non vi è dubbio che il ricorrente, quale contitolare del diritto di proprietà su immobili gravati da iscrizione ipotecaria preordinata alla soddisfazione coattiva dei crediti fatti valere con le cartelle di pagamento, abbia un interesse diretto, concreto ed attuale all'acquisizione dei documenti richiesti (costituiti dagli originali delle cartelle esattoriali *de quibus* ed alle relative relate di notifica), ex art. 22, c. 1, lettera b) della legge n. 241/90. Trattandosi di documenti formati e detenuti da una società concessionaria della riscossione coattiva di crediti di diritto pubblico, rientrante nel novero dei soggetti qualificabili come "pubbliche amministrazioni", ai sensi dell'art. 22, c. 1, lettera e) della legge n. 241/90, sussistono tutti i presupposti non vi è ragione per non consentire l'accesso richiesto.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 24 novembre 2009)



---

**Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo**

Via della Mercede, 9  
00187 Roma

*Capo Dipartimento*  
Diana Agosti

Tel. 06.67793141

Fax 06.67794802

e-mail: [segreteriadica@palazzochigi.it](mailto:segreteriadica@palazzochigi.it)

---

**Ufficio affari generali e attività  
di indirizzo politico-amministrativo**

*Coordinatore*  
Ilaria Antonini

---

*Segreteria redazionale*

Rosanna Fasulo

---

*Si ringraziano per la collaborazione:*

*il dr. Luigi Capogna, coordinatore del Servizio per le attività di indirizzo, per il monitoraggio e per gli interventi speciali e la dr.ssa Elisa Fabaro, stagista presso il Dipartimento per il coordinamento amministrativo*

---

**Segreteria della Commissione**

Ufficio Affari Generali e Attività di  
Indirizzo Politico-Amministrativo  
Front-Office

Tel 06.67796700

Fax 06.67796684

e-mail: [commissione.accesso@palazzochigi.it](mailto:commissione.accesso@palazzochigi.it)

Sito: [www.commissioneaccesso.it](http://www.commissioneaccesso.it)

---





